

Avv. Francesco Saverio Guzzo
Patrocinante in Cassazione

via Pantano 15 – 20122 Milano MI
tel +39 02 58430612 fax + 39 02 58449883
email: studiolegalef.guzzo@tiscali.it
pec: francesco.guzzo@milana.pccavvocati.it

tramite la Cancelleria della Corte d'Appello di Milano

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
- SEZIONE PENALE -

Proc. Pen. N. 31079/05 R.G.N.R.

Proc. N. 40/17 R.G. Corte di Assise di Appello di Roma

**Sentenza n. 32/19 dell'8 luglio 2019 depositata in data 27.12.2019 con
termine di giorni 90+90 per il deposito delle motivazioni**

PER: TROCCOLI FERNANDEZ JORGE NESTOR

**** *** ****

Il sottoscritto Avv. Francesco Saverio Guzzo, del foro di Milano, con studio in Milano, via Pantano n.15, in qualità di difensore di fiducia del signor **Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ**, nato a Montevideo (Uruguay), il 20.3.1947, residente a Battipaglia (SA), via Compagnoni n.29, in virtù di procura speciale conferita in data 6.2.2020, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, unitamente al proprio difensore, in Roma, viale G.

Mazzini n.106, presso lo studio degli Avv.ti Marco Bastoni e Valentina Perrone, con il presente atto d'impugnazione dichiara di proporre

RICORSO

avverso la sentenza N.32/2019 e N.40/17 R. Gen. Appello del 8.7.2019, depositata in cancelleria il 27.12.2019, con cui la Corte d'Assise d'Appello di Roma, Sezione 1 *bis*, ha condannato il signor **Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ** alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due, per il reato di omicidio volontario pluriaggravato continuato, di cui al capo D1), per i motivi che saranno di seguito indicati.

PREMESSA

Prima di addentrarci nell'esaminare i singoli motivi di opposizione, preme sottolineare come la presente impugnazione investa la pronuncia nella sua interezza, in ogni capo e punto riguardante la posizione processuale del ricorrente, atteso il completo stravolgimento delle risultanze del procedimento del primo grado che si concludeva con l'assoluzione dell'imputato.

Si ritiene necessario esporre brevemente il contesto storico relativo agli eventi di cui al capo d'imputazione.

I fatti sottoposti all'attenzione dell'Ecc.ma Corte di Cassazione si collocano storicamente nella seconda metà degli anni Settanta, e geograficamente nell'area dell'America Latina, in particolare tra l'Argentina, il Cile e l'Uruguay.

Il Piano Condor o "Operazione Condor" si può definire come un'alleanza nata negli anni '70 tra forze militari e di polizia di diversi paesi sudamericani, con il benestare degli Stati Uniti e del Segretario di Stato Henry Kissinger. Si trattò di un coordinamento segreto tra i servizi di *intelligence* delle dittature militari di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay per combattere il terrorismo e le forze eversive di sinistra in America Latina.

I rappresentanti di Cile, Uruguay, Argentina, Bolivia e Paraguay si riunirono per la prima volta a Santiago del Cile il 25 novembre del 1975 per rendere ufficiale il Piano Condor. Successivamente entrarono nel piano anche il Brasile, il Perù e l'Ecuador.

Il piano Condor fu dunque stabilito nel novembre del 1975 su proposta del capo della polizia politica cilena, il colonnello M. Contreras, ma in realtà ufficializzò precedenti episodi, fino ad allora solo clandestini di collaborazione tra questi paesi. Estese ben presto i propri obiettivi da movimenti come i *tupamaros* o il MIR a dissidenti ed esponenti democratici in esilio, che divennero vittime di omicidi, attentati e rapimenti.

Le modalità operative di sistematica e reciproca collaborazione tra i vari servizi di sicurezza (si pensi ai rapporti tra FUSNA ed ESMA) finalizzate alla repressione delle forze sovversive sono tutti argomenti diffusamente trattati nel corso del processo, e che costituiscono un fatto ampiamente accertato.

I fatti per i quali il signor Jorge Nestor Fernandez Troccoli è stato condannato alla pena dell'ergastolo risalgono, in particolare, al periodo ricompreso tra il dicembre 1977 ed il gennaio 1978 e, dunque, a ben quarantadue anni fa.

Jorge Nestor Fernandez Troccoli nasce a Montevideo (Uruguay), il 20.3.1947. Fin dalla sua età di adolescente, ebbe uno sconfinato e viscerale interesse e amore per il mare, e ciò per essere cresciuto da famiglia di origine italiana, con il culto dell'epopea garibaldina, che da un lato vedeva glorificato l'Eroe, che era stato l'artefice della Marina dell'Uruguay e l'ideatore delle due Repubbliche, quella Orientale dell'Uruguay e l'altra Occidentale del Paraguay, ma soprattutto per la straordinaria ed irripetibile impresa de "*Il Leon di Caprera*"; impresa cui partecipò il bisnonno Pietro Troccoli di Marina di Camerota (SA). Infatti, con il Cap. V. Fondacaro e O. Grassoni, Pietro Troccoli effettuò la prima traversata dell'Oceano Atlantico con il "*Il Leon de Caprera*", imbarcazione da diporto di Mt 9,00, partendo da Montevideo il 3.10.1881 e giungendo in Italia nel successivo febbraio, dove fu ricevuto a Milano dal Re D'Italia. Fu, altresì, l'unico marinaio di quell'impresa a recarsi a Caprera per rendere omaggio a Garibaldi morente.

Con questa storia personale, il Troccoli vide nella Marina la sua realizzazione umana, tanto da sognare di farne parte come Ufficiale.

Orbene, dall'esame dei documenti agli atti del processo, sia di primo grado sia di appello, si rileva che Troccoli era aggregato alla Marina Militare Uruguayana con il grado di Tenente di Vascello.

Non risulta, dunque, che fosse un vertice del predetto corpo militare. Quest'ultima circostanza risulta accertata dal Giudice di primo grado, Sez. III della Corte d'Assise di Roma, che con la sentenza resa in data 17 gennaio 2017 condannava i soli imputati che avevano rappresentato i vertici di quel sistema, mandando assolti i militari che rappresentavano i quadri intermedi, e che non risultava avessero svolto un ruolo di comando. L'azione repressiva dei regimi militari dell'America Latina si concluse, così come risulta dalla storia, dai documenti agli atti del processo sia di primo sia di secondo grado, e così come rilevato anche dalla pubblica accusa e dalle parti civili, nell'anno 1984.

Negli anni successivi, i regimi militari vennero soppressi e sostituiti dai nuovi governi, nati dopo elezioni svolte in un rinnovato contesto democratico di quei Paesi.

Dopo i tragici fatti degli anni 1977-'78, Troccoli continuò a svolgere il suo ruolo di Tenente di Vascello, per poi essere promosso Capitano di Corvetta nell'anno 1980.

A far data da quell'anno, Troccoli cessò di svolgere e di rivestire il ruolo di militare aggregato al Corpo dei Fucilieri della Marina

Militare, svolgendo servizi in diverse unità dell'Armata, sino al 1992, anno in cui andò in pensione.

Nel 1992 si iscrisse all'Università, facoltà di Antropologia; nel 1996 fece dichiarazioni alla stampa uruguayana; scrisse un libro, pubblicato in quegli anni, cercando ed invocando la pace sociale: da quel momento Troccoli fu preso di mira e considerato come il nemico da annientare; decise, pertanto, in virtù delle sue origini e della cittadinanza italiana, di trasferirsi in Italia con al sua famiglia per ivi trascorrere gli anni della pensione.

Prudenza impone, a parere di questa difesa, la lettura delle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise d'Appello, atteso che, al contrario, sulla posizione del ricorrente nella vicenda oggetto del processo penale, le decisioni di ben due Giudici (il Tribunale di Roma Sezione per il Riesame, investito della valutazione circa la misura cautelare del carcere applicata a Troccoli nel dicembre 2007, e la Corte di Assise di Roma, Sezione III, quale Giudice di primo grado del processo penale) hanno ritenuto che Troccoli Fernandez non fosse da ritenere responsabile delle condotte allo stesso ascritte relativamente ai fatti omicidiari di cui alle imputazioni contestate.

Le condotte contestate all'imputato Troccoli sarebbero riferibili a fatti risalenti agli anni '77-'78, in occasione delle repressioni attuate nei confronti dei sovversivi da parte dei regimi militari, di cui lo stesso

faceva parte quale militare della Marina Militare Uruguayana, con il grado di Tenente di Vascello.

Dopo circa un mese dal suo arrivo in Italia - proveniente dall'Uruguay -, in data 23.12.2007 Troccoli si presentò spontaneamente presso la Caserma dei Carabinieri di Marina di Camerota (SA), dichiarando che nel pomeriggio dello stesso giorno aveva appreso che in un articolo comparso su un giornale locale era riportata la seguente notizia: "*Troccoli, ricercato, si trova nel Cilento*"; fu così tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Regina Coeli di Roma.

In data 14.1.2008, il **Tribunale di Roma Sezione per il Riesame**, dopo aver valutato ogni documento prodotto anche dalla difesa del Troccoli, ed a seguito di una istruttoria sommaria ma allo stesso tempo completa, **decideva di revocare la misura precedentemente adottata dal GIP presso il Tribunale di Roma nei confronti di Troccoli, rimettendolo in libertà** (Allegato 1).

In data 12.2.2015, si celebrava a Roma, nell'aula bunker del carcere di Rebibbia, dinanzi la Corte d'Assise di Roma, Sezione III, Presidente Dott.ssa Evelina Canale, la prima udienza del maxiprocesso nei confronti di trentadue (32) imputati, tutti ritenuti responsabili di delitti commessi negli anni tra il 1977 ed il 1978 in alcuni Paesi del cono sud dell'America Latina, accusati della scomparsa, ovvero dell'omicidio di alcuni *desaparecidos*.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 13 ottobre 2016, Troccoli, presente in aula, rendeva spontanee dichiarazioni dinanzi la Corte d'Assise di Roma.

Dopo una lunga fase istruttoria, in data **17 gennaio 2017 veniva pronunciata la sentenza di primo grado, che vedeva Troccoli assolto dai reati allo stesso ascritti.**

In data 12.4.2018, si celebrava a Roma, dinanzi la Corte d'Assise d'Appello, Sezione 1 bis, Presidente Dott.ssa Agatella Giuffrida, la prima udienza del processo di appello (appello proposto dal Procuratore Generale, dal PM, e da alcune parti civili).

In data 8 luglio 2019 veniva pronunciata la sentenza resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, Sezione 1 bis, che, in riforma della sentenza di primo grado, condannava Troccoli all'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due, con tutte le conseguenti statuizioni in ordine al risarcimento in favore delle parti civili.

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello, che condannava Troccoli alla pena dell'ergastolo, veniva pronunciata in data 8 luglio 2019, ed in data 27 luglio 2019 veniva notificata a Troccoli l'Ordinanza emessa dallo stesso Giudice, a mezzo della quale veniva disposto nei suoi confronti il divieto di espatrio, con contestuale revoca dei documenti

validi per l'espatrio; Ordinanza eseguita nella stessa data del 27 luglio 2019.

Nel corso degli ultimi 12 anni il ricorrente, ormai pensionato, vive stabilmente in Italia, e non si è mai sottratto alla giustizia italiana.

Dal 2007 al 2013 ha vissuto con la moglie a Marina di Camerota (SA). Nel 2013, i coniugi si trasferivano a Battipaglia (SA), ove risiedono tuttora, alla via Compagnoni n.29.

Dopo la breve esposizione delle notizie riguardanti la vita e la vicenda giudiziaria del ricorrente, rilevabile anche dall'esame dei documenti agli atti del processo, dalla condotta dallo stesso serbata sin dal suo arrivo in Italia nel 2007, dal tempo trascorso dai tragici fatti degli anni settanta in alcuni Paesi dell'America Latina, dal grado militare dallo stesso rivestito e dal ruolo ricoperto in seno a quel regime, dal contenuto dell'Ordinanza del 14.1.2008, con cui il Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, revocava la precedente ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Troccoli Fernandez, ordinandone la liberazione, codesta Ecc.ma Corte di Cassazione avrà un quadro ben più chiaro dei fatti al fine di valutare le risultanze processuali concernenti l'intera vicenda.

Quel che qui preme, in esordio al presente Atto di ricorso, è sottolineare i vizi che hanno investito il processo conclusosi con l'impugnata sentenza.

Dei dubbi, delle contraddizioni, in una parola delle anomalie, di questo processo se n'è parlato, se n'è discusso in aula, si sono dibattuti tutti i difensori degli imputati, ma nonostante le reiterate eccezioni, le molteplici contestazioni su tanti temi trattati e sulle quelle eccezioni formulate nel processo che si stava celebrando, neppure l'impugnata sentenza è riuscita a risolvere, o quanto meno a fornire una risposta, certamente fondata sotto l'aspetto giuridico, e che convincesse delle decisioni assunte in ordine alle condanne inflitte a tutti gli imputati, a Troccoli Fernandez per quel che qui interessa.

*** **

La sentenza impugnata dovrà pertanto essere annullata per i seguenti

MOTIVI

I

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lettere b) ed e) c.p.p. in relazione agli articoli 1 e 7 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, all'articolo 26 della Legge 13 giugno 1912 n.555, riferite agli articoli 1423 codice civile in tema di nullità degli atti ed all'articolo 21-septies della Legge 7 agosto 1990 n.241 in punto di nullità dell'atto amministrativo.

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - Falsa applicazione della norma di diritto -

Contestazioni in ordine alla irregolarità/inesistenza del procedimento amministrativo per la dichiarazione di cittadinanza italiana delle vittime dei reati contestati - Erronea applicazione delle norme di diritto.

La presente difesa contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, alle pagine 17 e 18, la Corte d'Assise d'Appello motiva: *“L’eccezione di mancanza di prova della cittadinanza italiana in capo alle vittime dei reati oggetto del presente procedimento e della irrituale richiesta, postuma, di riconoscimento di detta cittadinanza, veniva anch’essa rigettata perché la materia dell’acquisto o perdita della cittadinanza è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n.91 che, all’art.1 ha fissato il principio secondo il quale: “E’ cittadino italiano per nascita il figlio di padre e di madre cittadini”, al successivo art.17 - richiamando espressamente le disposizioni dell’art.8 della L.555/1912 - ha subordinato la perdita della cittadinanza italiana ad un’esplicita rinuncia anche da parte di colui che abbia acquisito, senza concorso di volontà propria, una cittadinanza straniera e all’art.26 ha espressamente abrogato la Legge 13.06.1912, n.555 e ogni altra disposizione incompatibile con i principi sopra enunciati; pertanto, non può contestarsi la sussistenza della cittadinanza italiana in capo a tutte le vittime dei reati oggetto del presente procedimento, salvo esplicita rinuncia, da parte dei predetti, il cui onere di prova - non assolto - incombe sulla parte che ha sollevato l’eccezione”*.

Ed ancora: “*Con riguardo, poi, alla ritualità delle certificazioni attestanti la cittadinanza italiana dei desaparecidos, allegata agli atti, premesso che detta certificazione ha natura di atto dichiarativo-ricognitivo di una situazione di fatto, sussistente “iure sanguinis”, la Corte rilevava che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere l’Autorità (uruguayana), preposta al rilascio della certificazione, competente a valutare, in via preliminare, la legittimità della richiesta e che non aveva alcuna incidenza, su di essa, la finalità - strumentale al presente processo - perseguita dal richiedente ...”*”.

Il tema della cittadinanza *jure sanguinis* costituisce una soltanto delle innumerevoli questioni non risolte, a parere di questo difensore, del giudizio che qui interessa e di tutto l’impianto accusatorio.

La presunta cittadinanza *jure sanguinis* delle vittime di quei tragici eventi degli anni “caldi” dei paesi del cono sud dell’America Latina, ha costituito oggetto di espressa e precisa contestazione da parte di tutti i difensori degli imputati, sia nel processo di primo grado sia in quello di appello, soprattutto perchè si riteneva, e si ritiene ancora oggi, che questo delicato tema costituisse uno dei requisiti indispensabili per fondare la competenza del Giudice italiano a giudicare gli imputati in ordine ai tragici fatti di sangue loro contestati. Tuttavia, neppure le brevi e fugaci argomentazioni sul punto, così come svolte dal secondo Giudice nella impugnata sentenza, certamente non convincenti, a parere dello scrivente difensore,

possono ritenersi motivazioni sufficienti a fugare ogni dubbio sollevato in proposito dalle difese degli imputati.

Il tema della cittadinanza *jure sanguinis* rappresenta senza dubbio un argomento molto delicato, certamente dibattuto in moltissimi processi svoltisi dinanzi l'Autorità Giudiziaria italiana, ma che, nel caso che ci occupa, non risulta sicuramente superato dalla motivazione fornita nell'impugnata sentenza, nonostante l'apprezzabile sforzo operato mediante il richiamo alla normativa vigente in materia che, come per altri temi che in questa sede saranno trattati dallo scrivente difensore, non risulta correttamente interpretata e, dunque, applicata.

Il problema, si ripete, più volte rappresentato sia al Giudice di primo grado sia al Giudice di Appello, non è quello del diritto, spettante alle vittime di quei tragici eventi, al riconoscimento della cittadinanza italiana.

In altre parole, non è in discussione, per quanto qui interessa, il diritto delle vittime, già di nascita e, dunque, di cittadinanza uruguayana - per il caso che interessa questo difensore (capo D1 della imputazione) - dichiarate scomparse nel paese di origine, al riconoscimento della nazionalità italiana; al contrario, tale diritto spettante a queste persone, laddove legittimo, non ha mai costituito oggetto di alcuna opposizione.

La contestazione ha, invece, riguardato le modalità con cui le vittime avrebbero acquisito la cittadinanza italiana solo dopo la loro

scomparsa, senza perdipiù, come risulta dalle dichiarazioni di alcuni loro familiari, aver mai messo piede nel nostro paese.

Nel processo che ci occupa non è in discussione la cittadinanza *iure sanguinis*, il concetto di italianità, l'essere cittadino italiano, *status* appartenente a chi è nato in un paese straniero da genitori italiani. Non è in discussione il diritto della persona che, nato al di fuori dei nostri confini nazionali da genitori italiani, ha il diritto di richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana.

Nel caso che ci occupa è piuttosto in discussione - e questo tema ha impegnato l'attività difensiva di tutti i difensori degli imputati di questo processo -, le modalità intese quali procedure amministrative adottate dai familiari delle vittime per far dichiarare la cittadinanza italiana di persone scomparse, ovvero dichiarate decedute, dopo la loro scomparsa ovvero dopo il decesso.

Il tema dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di persone nate al di fuori del nostro paese, benché complesso e delicato, è regolato da precise norme di legge.

Ora, prima di ogni cosa, per il caso che ci occupa è necessario porsi una domanda: quante di quelle persone scomparse, vittime di quei tragici eventi verificatisi in quegli anni in alcuni paesi dell'America Latina, erano cittadini italiani?

Erano figli di italiani nati in Italia, oppure figli di italiani nati all'estero, dal momento che l'emigrazione dei nostri connazionali

verso i paesi del Sud America ha radici molto lontane nel tempo, cioè a far data dal 1850?

Se tali persone scomparse fossero state figli di italiani, nati anch'essi all'estero, cioè se si fosse trattato di persone - quelle scomparse - nate da genitori sì di origine italiana, ma nati anche questi ultimi all'estero, si potrebbe essere certi che ancora prima di queste persone scomparse anche i loro rispettivi genitori avessero richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana?

Inoltre, le persone scomparse, vittime di quegli eventi, avevano chiesto essi stessi personalmente il riconoscimento della cittadinanza italiana prima della loro scomparsa? Oppure il riconoscimento della cittadinanza italiana è stato richiesto dopo la loro scomparsa dai familiari?

Questi sono gli argomenti sul tema della presunta cittadinanza italiana delle vittime dei reati, che hanno costituito oggetto di reiterate contestazioni, assolutamente rilevanti ai fini dell'accertamento e della dichiarazione della procedibilità dell'azione penale, ma che, a parere di chi scrive, non hanno ricevuto la giusta e necessaria attenzione né dal primo Giudice né da quello d'Appello; contestazioni licenziate in poche righe di motivazione dell'impugnata sentenza, che certamente non convince chi scrive.

In quelle poche righe dell'impugnata sentenza (dall'ultimo capoverso di pagina 17 fino a metà della pagina 18), la Corte Territoriale motiva il rigetto dell'eccezione della mancanza di prova della cittadinanza

italiana in capo alle vittime dei reati del presente procedimento mediante un semplice richiamo della Legge 5 febbraio 1992 n.91, cui rinvia per affermare che (art.1): *"E' cittadino per nascita il figlio di padre e di madre cittadini"*, precisando poi che (art.17 che richiama le disposizioni di cui all'art.8 della Legge n.555/1912) *"la perdita della cittadinanza italiana è subordinata a un'esplicita rinuncia da parte di colui che l'abbia acquisita"*.

A prescindere dalla scarsa attenzione dedicata a tale importante tema sia dal primo Giudice sia dal Giudice d'Appello, secondo questa difesa, quest'ultimo Giudice non ha correttamente interpretato le contestazioni mosse sul punto dai difensori degli imputati, fornendo di conseguenza una motivazione che non convince affatto.

Invero, pur richiamando la norma di riferimento, la Corte d'Assise d'Appello non ha affatto considerato il combinato disposto dell'art. 7 della stessa Legge 91/1992, che prescrive le procedure da seguire per richiedere la cittadinanza italiana: *"... la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato ..."*.

Ora, siamo convinti che non sfuggirà alle SS.LL. Ill.mme chiedersi: chi sarà stato quell'interessato a richiedere la cittadinanza italiana nell'interesse della persona scomparsa?

Non potrà essere stato altri che un familiare, cioè qualunque soggetto che abbia avuto interesse ad ottenere quella dichiarazione.

Ed è proprio questa la prospettazione, anzi, la spiegazione, che si ricava dalle argomentazioni fornite sul punto dalla Corte Territoriale nella motivazione dell'impugnata sentenza.

Tale prospettazione contrasta però con le prescrizioni della norma in materia, laddove l'art.7 della L.91/1992 recita **“ad istanza dell'interessato”**.

Questo rappresenta, senza alcun dubbio, un ostacolo insormontabile ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di procedibilità dell'azione penale che ha dato vita al processo che ci occupa, dal momento che non ci trova d'accordo sulle procedure adottate, poiché **il diritto al riconoscimento della cittadinanza rientra nel novero dei diritti della personalità, sanciti dall'art. 2 della nostra Costituzione che, come diritti soggettivi ed assoluti, non possono essere esercitati da altri, ad eccezione dei casi in cui l'esercizio del singolo diritto può costituire oggetto di espressa procura, conferita nei modi di legge.**

Il diritto alla cittadinanza è diritto personalissimo, come tale esso deve e può essere esercitato direttamente dal soggetto interessato a mezzo di espressa manifestazione della sua volontà: si tratta di un diritto spettante anche alla persona nata all'estero da genitori italiani, ma che si consegue soltanto attivando le procedure previste per il suo riconoscimento in capo al soggetto richiedente.

Detto ciò, anche se tale attività fosse stata delegata ad altro soggetto, comunque familiare, si porrebbe l'ulteriore problema della validità di tutti gli atti amministrativi posti in essere dal delegato.

Nel caso che ci occupa, il problema, ancora irrisolto, è proprio quello concernente il tempo e le modalità dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'interessato, persona dichiarata *desaparecido*.

Infatti, solo dopo le prime contestazioni formulate dalle difese degli imputati nel processo di primo grado, le parti civili provvedevano al deposito dei certificati attestanti la cittadinanza italiana dei *desaparecidos*.

A questo punto sorgono ulteriori interrogativi.

Tali certificazioni risultano essere state rilasciate dopo la scomparsa delle persone i cui nomi compaiono tra le vittime dei reati?

La cittadinanza italiana fu riconosciuta alle vittime dei reati oggetto del presente procedimento prima o dopo la loro scomparsa?

Se fu loro riconosciuta prima, non vi è alcun documento che lo attesti.

Se, al contrario, fu riconosciuta dopo la loro scomparsa, allora bisognerà chiedersi come e sulla base di quali atti venne riconosciuto tale personalissimo diritto?

La presente difesa ha sempre manifestato i propri dubbi sulla questione più volte sottoposta all'attenzione dei Giudici, contestando la nullità di tutti gli atti amministrativi delle procedure seguite dai Consolati per il riconoscimento della cittadinanza italiana a persone

dichiarate scomparse, ovvero dichiarate decedute; perché si tratta senza dubbio, nel caso che ci occupa, di domande per il riconoscimento della cittadinanza italiana presentate da terzi ovvero da parenti dei *desaparecidos* in virtù di delega e/o di procura che, come atto conferito (laddove realmente conferito) dal delegante (il potere rappresentativo del procuratore) si estingue al momento della morte del rappresentato.

Chi scrive è decisamente convinto che le procedure seguite per far dichiarare la cittadinanza italiana alle vittime dei reati oggetto del presente procedimento non siano corrette, ovvero non siano conformi alle prescrizioni dettate dalla norma in materia e, come tali, nulle, in base al disposto dell'art.7 della L.91/1992, dell'art.1423 del codice civile e dell'art.21, *septies*, della L.7.8.1990 n.241.

Si tratta di una nullità non soggetta a termini di prescrizione, rilevabile anche d'ufficio, ma contestata dai difensori degli imputati, e da questo difensore in particolare, sin dal primo atto del processo di primo grado.

Eravamo convinti di ciò prima, già durante il processo di primo grado, e lo siamo ancora di più oggi, dopo aver letto le motivazioni della sentenza impugnata, e la convinzione dello scrivente difensore, così come d'altra parte quella dei difensori degli altri imputati di questo processo, non è fondata sul nulla, bensì su dati di fatto costituiti dalle

note procedure, conoscibili da parte di chiunque si addentri nella lettura delle norme in materia.

Esplicita conferma di questa convinzione è fornita dalle indicazioni rinvenibili nel sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, laddove si legge:

“Cittadinanza per discendenza (Jure Sanguinis)

LA CITTADINANZA ITALIANA

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n.91 del 05/02/1992, entrata in vigore il 16/08/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, come il DPR 12 ottobre 1993, N.572 e il DPR 18 aprile 1994, N.362 che a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza ...” (allegato n.1), che più avanti (pagina 2 allegato n.1), continua:

“Procedure per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis:

1. compilazione, da parte degli interessati maggiorenni, dell’apposito modulo

2. all’apposito modulo ...

Si rammenta che dimostrare l’effettiva residenza è onere esclusivo del richiedente. Questo Consolato si riserva il diritto di chiedere altri documenti.

Documenti riguardanti i richiedenti:

1. *domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana compilata e sottoscritta;*
2. *fotocopia della carta d'identità.....*
3. *prova di residenza personale con validità massima di 90 giorni dei richiedenti maggiorenni”.*

Non v'è dubbio sul fatto che la cittadinanza italiana non può acquisirsi automaticamente da parte del soggetto nato all'estero, nel senso che il riconoscimento del relativo diritto non può acquisirsi in assenza di un'espressa richiesta da parte dell'interessato, cioè del beneficiario.

Tale precisazione è assolutamente indispensabile per rispondere ad un interrogativo: quante di quelle persone scomparse, vittime di quei tragici eventi verificatisi in quegli anni in alcuni paesi dell'America Latina erano cittadini italiani?

Anche su questo punto chi scrive è convinto che la Corte Territoriale abbia, nell'impugnata sentenza, fornito una motivazione non corretta, oltre che non convincente, laddove, pagina 18, secondo capoverso, scrive: *“Con riguardo, poi, alla ritualità delle certificazioni attestanti la cittadinanza italiana dei desaparecidos, allegate agli atti, premesso che detta certificazione ha natura di atto dichiarativo-ricognitivo di una situazione di fatto, sussistente “jure sanguinis”, la Corte rileva che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere l'Autorità (uruguayana),*

preposta al rilascio della certificazione, competente a valutare, in via preliminare, la legittimità della richiesta ...”.

Come è possibile affermare che “detta certificazione” (quella attestante la cittadinanza italiana delle vittime) ha natura di atto dichiarativo-ricognitivo di una situazione di fatto già esistente, quando non è minimamente provato, né tanto meno è stata accertata dallo stesso secondo Giudice, l’esistenza in capo ai *desaparecidos* della cittadinanza italiana?!

Come se poi non bastasse, la Corte Territoriale si spinge ad affermare che *“in ogni caso, avrebbe dovuto essere l’Autorità (uruguayana), preposta al rilascio della certificazione, competente a valutare la legittimità della richiesta”.*

Anche su questo aspetto si ritiene che la motivazione dell’impugnata sentenza non possa convincere di quanto in essa affermato.

Si è ampiamente detto che l’accertamento in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana della persona nata all’estero da genitori italiani è un esercizio proprio dell’Autorità italiana (Ministero dell’Interno), ovvero dei Consolati nei paesi del richiedente.

Quale valutazione in ordine alla legittimità della richiesta della cittadinanza italiana avrebbe dovuto e potuto esercitare l’Autorità uruguayana?!

Quanto dichiarato dalla Corte d’Assise d’Appello sul punto nell’impugnata sentenza fa ritenere che tutte le procedure

amministrative adottate dai richiedenti la cittadinanza italiana siano nulle: nullità che inficia di conseguenza la certificazione attestante la cittadinanza italiana dei *desaparecidos*.

Si confermano i vizi di legittimità della sentenza impugnata sin qui denunciati.

II

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione agli articoli 8, 9 e 10 c.p..

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - Falsa applicazione della norma di diritto - Contestazioni in ordine alla irregolarità/inesistenza del procedimento amministrativo per la dichiarazione di Rogatoria Internazionale - Inesistenza della richiesta di estradizione di Troccoli Fernandez - Mancanza e manifesta infondatezza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di Troccoli Fernandez per il presunto omicidio di venti cittadini uruguayani - Vizio per mancanza delle condizioni di procedibilità - Erronea applicazione delle norme di diritto.

La presente difesa contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, alla pagina 43, dal primo capoverso in avanti, la Corte d'Assise d'Appello motiva: *“Il solo Troccoli, inoltre, è imputato, ai sensi dell'art.11, comma 1 della Convenzione per l'estradizione dei*

delinquenti, sottoscritta tra l'Italia e l'Uruguay, a Roma, il 14 aprile 1879 (Ordine di esecuzione con R.D. 14 agosto 1881, n.391, in G.U. 27 settembre 1881, n.225, entrata in vigore il 17 aprile 1881) come da Rogatoria Prot. 01/09 (Note 7/09 3 8/09 della Repubblica Orientale dell'Uruguay del 13.01.2019), anche per il sequestro e la morte di venti cittadini uruguayani, avvenuto tra il 24 dicembre 1977 e il 3 gennaio 1978, in maggioranza militanti dei GAU, tutti desaparecidos: Alberto Corchs Lavina e sua moglie Elena Paulina Lerena Costa,(omissis)....”.

Il problema del difetto di giurisdizione del Giudice italiano a giudicare reati commessi da cittadini, in primo luogo stranieri, ma che, comunque, nella veste di militari appartenenti a forze armate di paesi stranieri, operavano in ogni caso per quei paesi, nel contesto di guerre civili all'interno di quegli stati, è una questione dibattuta da tutti i difensori degli imputati del processo che ci occupa, ma dallo scrivente difensore in particolare, unico difensore di fiducia dell'imputato forse ritenuto, sia consentito, il bersaglio numero uno della pubblica accusa e delle parti civili, l'imputato di cui si invocava da ogni parte la “decapitazione” giudiziale, l'unico imputato che, a detta della pubblica accusa “*sarebbe fuggito dall'Uruguay per scampare il processo che lo avrebbe visto imputato*” .

Nelle pagine che precedono si sono espressi i dubbi, le perplessità, le “pesanti” questioni preliminari di questo maxiprocesso, mai risolte,

benché oggetto di continue e reiterate contestazioni da parte di tutti i difensori degli imputati, ma soprattutto da questo difensore che assiste l'imputato "eccellente" di questo processo, non fosse altro perché l'unico ad avere la cittadinanza italiana, attualmente residente in Italia (dal 2007, per la precisione) e a non aver subito alcun processo nel suo paese natio, l'Uruguay; dubbi e contestazioni che vertevano e vertono oggi sulla competenza del Giudice italiano a giudicare quei tragici eventi atteso che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte Territoriale nella impugnata sentenza - mentre il primo Giudice ha sorvolato sulla questione sollevata -, non è stato provato che le vittime, i *desaparecidos*, di quei tragici eventi avessero conseguito il riconoscimento della cittadinanza italiana prima della dichiarazione della loro scomparsa.

Va subito ribadito, come già dichiarato dalla scrivente difesa, che le affermazioni del secondo Giudice sulla questione, affrontata "solo in parte", non sono condivisibili.

Ora, se permangono seri dubbi sulla competenza del Giudice italiano a giudicare quei fatti verificatisi in paesi oltreoceano, dal momento che non sussiste la prova della cittadinanza italiana in capo alle vittime definite dall'accusa "cittadini italiani", **COSA DIRE DI QUELLE VITTIME INVECE CHE SONO "CITTADINI URUGUAYANI?"**

Chi scrive è fermamente convinto della totale carenza dei presupposti di procedibilità dell'azione penale nei confronti di Troccoli Fernandez per il contestato reato di omicidio volontario di "venti cittadini uruguayani", così come si legge nell'impugnata sentenza.

Ancora una volta, le affermazioni della Corte Territoriale sul punto risultano, a chi scrive, destituite di qualsivoglia fondamento giuridico: *"Il solo Troccoli, inoltre, è imputato ...(omissis)anche per il sequestro e la morte di venti cittadini uruguayani, avvenuto tra il 21 dicembre 1977 e il 3 gennaio 1978, in maggioranza militanti dei GAU, tutti desaparecidos: Alberto Corchs Lavina e sua moglie Elena Paulina Lerena Costa,"*

Il giudizio di responsabilità formulato nei riguardi del ricorrente, relativamente al "sequestro e la morte" di venti cittadini uruguayani, si è fondato, per quanto concerne la procedibilità dell'azione penale, sul richiamo all'art.11, comma 1 della Convenzione per l'estradizione dei delinquenti, sottoscritta tra l'Italia e l'Uruguay il 14 aprile 1879, nonché la Rogatoria Prot. 01/09 (Note 7/09 e 8/09 della Repubblica Orientale dell'Uruguay del 13.01.2019).

Ancora una volta si scorge, nella lettura del richiamo alla normativa operata nella sentenza, un dato sconcertante, che dà conferma dell'accanimento politico e giudiziario nei confronti del ricorrente.

L'assunto su cui la Corte Territoriale fonda la competenza del Giudice italiano a giudicare Troccoli Fernandez per reati commessi in uno Stato estero a danni di cittadini stranieri, muove certamente da un errore di fondo: proprio il richiamo all'art.11 comma 1 della Convenzione per l'extradizione dei delinquenti sottoscritta tra l'Italia e l'Uruguay in data 14.4.1879.

Il riferimento normativo è il Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, stipulato a Montevideo l'11 maggio 2017 che, procedendo ad un aggiornamento dell'accordo del 1879 tra gli stessi Stati, all'art.11 stabilisce: *“prevede che, tranne nei casi in cui la presenza della persona estradata sia da considerarsi volontaria sullo Stato richiesto, la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto”*.

Ora, che la Repubblica Orientale dell'Uruguay avesse, in più occasioni e con ogni forza, richiesto la consegna di Troccoli Fernandez per processarlo, non v'è alcun dubbio.

La prima richiesta di estradizione di Troccoli Fernandez da parte del governo uruguayano risale al 31.3.2008.

In data 16.4.2008, il Ministero degli Affari Esteri (Ministro Frattini) rigettava la richiesta di estradizione presentata dall'Uruguay poiché la stessa risultava presentata in data 31.3.2008, cioè oltre i novanta giorni dalla data dell'arresto (avvenuto il 23.12.2007) della persona di

cui si invocava l'extradizione, così come previsto dal trattato bilaterale Italia - Uruguay del 14.4.1879.

Così, in data 24.4.2008 veniva disposta l'immediata rimessione in libertà di Troccoli Fernández.

Successivamente, considerato che l'azione penale promossa dalla Procura della Repubblica di Roma in ordine alla sparizione-uccisione dei cittadini italiani prendeva piede, vi fu una rinuncia, seppur tacita, della Repubblica Orientale dell'Uruguay a ripresentare richiesta di Rogatoria per l'extradizione di Troccoli.

Eppure, in considerazione dei buoni rapporti tra i due Stati, alcun ostacolo poteva frapporsi alla richiesta di estradizione che eventualmente avesse presentato l'Uruguay.

Ma Troccoli Fernandez andava comunque processato! tanto valeva aggiungere alla lista di presunte vittime del "carnefice" Troccoli Fernandez anche i venti cittadini uruguayani, pur in assenza dei requisiti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti del ricorrente, per quei venti casi di cittadini stranieri.

L'altra anomalia che questa difesa ha il dovere di far rilevare è **costituita dalle due diverse date indicate per la Rogatoria nell'impugnata sentenza: nel capo di imputazione è indicata la data del 13.1.2009, mentre a pagina 43 delle motivazioni è indicata la data del 13.01.2019.**

E' evidente che se la Rogatoria cui fa riferimento la Corte Territoriale nella motivazione (pagina 43) fosse quella del 13.01.2019, si tratterebbe di una diversa Rogatoria, nel qual caso intervenuta successivamente all'inizio del processo che ci occupa.

Con l'ovvia conseguenza che, in tale ultima ipotesi, sarebbe ancor più evidente il vizio denunciato da questa difesa per la mancanza del requisito per l'esercizio dell'azione penale nei confronti del ricorrente Troccoli Fernandez relativamente alla contestazione per l'omicidio di venti cittadini uruguayani.

Vizio, questo appena eccepito, che certamente inficerebbe tutta l'attività svolta e le decisioni assunte in merito e, conseguentemente, l'impugnata sentenza.

Si confermano i vizi di legittimità della sentenza impugnata sin qui denunciati.

III

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lettere d) ed e) c.p.p in relazione agli articoli 192, 194, 195 c.p.p., nonché all'articolo 546 c.p.p. - Contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata - Mancanza di prova in ordine alla approfondita e ponderata rivalutazione dei documenti versati in atti - Mancanza di prova in ordine ai fatti delittuosi contestati a Troccoli Fernandez - Carezza motivazionale

**in ordine ai fatti delittuosi contestati a Troccoli Fernandez -
Errata e distorta interpretazione delle prove dichiarative.**

La presente difesa contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, alla pagina 26, dal primo capoverso in avanti, la Corte d'Assise d'Appello motiva: *“Questa Corte non condivide dette conclusioni, con riguardo al concorso nel delitto di omicidio volontario, perché il primo giudice ha ampiamente riportato le dichiarazioni dei testimoni escussi e la documentazione ..., ma ha, tuttavia, omesso di considerare il restante compendio probatorio documentale, riversato in atti dalle parti, avente ad oggetto i profili personali degli imputati, i compiti da questi svolti nel periodo considerato e l'articolazione degli apparati repressivi costituiti in ciascun Paese aderente al Piano Condor.*

L'analisi che ne è conseguita, pertanto, ha sofferto di incompletezza e le conclusioni raggiunte non hanno colto appieno il significato di quanto acquisito, rivelandosi frettolose e contraddittorie con le, pur corrette, premesse enunciate”.

In ordine alla diversa valutazione delle prove raccolte nel processo di primo grado, così come effettuata dalla Corte Territoriale nella motivazione della sentenza impugnata, la presente difesa intende contestare le affermazioni di quest'ultimo Giudice laddove ritiene che *“l'analisi che ne è conseguita, pertanto, ha sofferto di incompletezza e*

le conclusioni raggiunte ... si sono rivelate frettolose e contraddittorie”.

La motivazione fornita sul punto è errata, ingiusta e, come tale, non convince.

Il primo Giudice ha saggiamente valutato le prove raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Decine e decine di testi esaminati, quasi tutti della lista del P.M. o delle parti civili, a parte i pochi testi della presente difesa.

Migliaia e migliaia di documenti raccolti, esaminati ed attentamente valutati.

Intere giornate dedicate a raccogliere dichiarazioni di testi - per lo più parenti delle vittime - e di studiosi e ricercatori, tutti chiamati a testimoniare quei tragici eventi.

Con una motivazione che ha dato conto di ogni particolare delle prove raccolte, che ha precisato l'esame approfondito di ogni dettaglio delle circostanze riferite dai testi esaminati, che ha spiegato il valore di ogni singolo documento esaminato, il primo Giudice ha potuto accertare che non sussistesse la prova oltre ogni ragionevole dubbio della colpevolezza di alcuni imputati, dell'imputato Troccoli Fernandez.

Il materiale probatorio offerto nel processo di primo grado è stato tantissimo, tale da consentire al primo Giudice di poter accertare che *“... l'istruttoria svolta difficilmente ha consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi di cui ci si occupa, ma ha permesso*

solo in alcuni casi di identificare nei quadri intermedi gli autori del sequestro o i carcerieri che hanno gestito il sequestro” (pagina 12 e seguenti della sentenza di primo grado).

“Essi erano contemporaneamente membri dell’associazione per delinquere, creata dai loro rispettivi capi, e dipendenti statali provenienti dalle legittime istituzioni piegate ai fini criminali dell’associazione divenuta, con la forza della tirannia, governo del paese. Ma non vi è prova, stante il loro medio-basso livello gerarchico, del loro coinvolgimento, materiale e morale, negli omicidi, sicuramente, invece, conosciuti e voluti dai vertici politici e militari. Non è infatti razionalmente ipotizzabile che in una organizzazione criminale, a struttura rigidamente gerarchica, ci fosse un potere diffuso di vita o di morte. E’ invece indubbio che tale potere fosse riservato alle persone più alte in grado nella scala gerarchica

Conclude, sempre la motivazione della sentenza di primo grado (pagina 12): “Che gli autori degli arresti-carcerieri-torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile, ma non è certo. Essi sono sicuramente responsabili di alcuni segmenti della vicenda - l’individuazione dei bersagli, il sequestro, in qualche caso la tortura - ma, in difetto di prova certa sulle responsabilità materiali negli omicidi, vanno mandati assolti da questi reati”.

Così, il primo Giudice ha affermato la sussistenza di prove in ordine ai reati di sequestro di persona e di tortura - condotte certamente gravi ed indegne - riconducibili alla condotta tenuta dagli imputati, nelle loro rispettive posizioni; ha accertato l'esistenza di una gerarchia militare, di un piano preordinato alla soppressione dei nemici del regime; ha individuato il grado militare di ciascun imputato in virtù della carriera e dei compiti svolti in seno al regime, ma anche sulla scorta della documentazione esaminata; ha però ugualmente accertato che essi, gli imputati andati assolti, tra i quali Troccoli Fernandez, non avevano, per il grado ricoperto nella gerarchia militare, alcun potere di decidere della vita o della morte di alcuna persona, di alcun oppositore del regime, di alcun arrestato o sequestrato, trattandosi di quadri intermedi, ed in assenza di prove sulla loro responsabilità materiale negli omicidi, ha emesso sentenza di assoluzione di alcuni imputati, tra i quali Troccoli Fernandez.

Chi scrive è fermamente convinto che le motivazioni sul punto addotte dalla Corte d'Assise d'Appello nell'impugnata sentenza non siano in grado di scalfire la sentenza del primo Giudice.

A pagina 26, primo capoverso, dell'impugnata sentenza, si legge: *"Questa Corte non condivide dette conclusioni, con riguardo al concorso nel delitto di omicidio volontario, perché il primo giudice ha ampiamente riportato le dichiarazioni dei testimoni escussi e la documentazione ..., ma ha, tuttavia, omesso di considerare il restante*

compendio probatorio documentale, riversato in atti dalle parti, avente ad oggetto i profili personali degli imputati, i compiti da questi svolti nel periodo considerato e l'articolazione degli apparati repressivi costituiti in ciascun Paese aderente al Piano Condor".

Non si possono non contestare le affermazioni della Corte Territoriale in ordine alla omessa valutazione del compendio probatorio documentale da parte del primo Giudice; affermazioni che in ogni caso non intaccano le statuizioni della sentenza di primo grado in punto di assoluzione di alcuni imputati, e dell'imputato Troccoli Fernandez.

Intanto, sul punto, ritiene necessario questa difesa precisare che i documenti aventi ad oggetto i profili personali degli imputati, cui la sentenza fa riferimento, sono costituiti, come nel caso di Troccoli Fernandez, dalle schede militari relative al corpo di appartenenza.

Si tratta di un documento, quello riguardante Troccoli Fernandez, che era già agli atti del processo di primo grado.

Nel processo di Appello è stata formulata istanza di deposito, dalla difesa della parte civile Repubblica Orientale dell'Uruguay, di un'altra scheda militare di Troccoli Fernandez.

Si tratta di uno dei pochi documenti la cui produzione è stata ammessa dal secondo Giudice.

Interessante scoprire cosa rivela questo documento: dice che Troccoli Fernandez era un Tenente di Vascello fino al 1980, anno in cui è stato promosso Capitano di Corvetta in vista del pensionamento.

Nonostante la rivisitazione di tutti i documenti agli atti del processo di primo grado, nonostante una diversa e presuntivamente "corretta" interpretazione e valutazione delle dichiarazioni rese dai testi nel processo di primo grado, l'impugnata sentenza non ha potuto accertare alcuna condotta delittuosa riconducibile al ricorrente, con riferimento agli omicidi contestati.

Le motivazioni dell'impugnata sentenza si presentano disarticolate e deboli, non in grado di superare oppure di intaccare la decisione, questa sì saggia e ponderata, del primo Giudice, laddove, con una motivazione razionale, attenta e basata sulle innumerevoli prove raccolte, tra documenti esaminati ed allegati agli atti del processo e testimonianze raccolte a mezzo delle dichiarazioni di persone in alcuni casi con conoscenza diretta di quei tragici fatti, motiva (pagina 12 sentenza di primo grado): *"Essi erano contemporaneamente membri dell'associazione per delinquere, creata dai loro rispettivi capi, e dipendenti statali provenienti dalle legittime istituzioni piegate ai fini criminali dell'associazione divenuta, con la forza della tirannia, governo del paese. Ma non vi è piena prova, stante il loro medio-basso livello gerarchico, del loro coinvolgimento, materiale e morale,*

negli omicidi, sicuramente, invece, conosciuti e voluti dai vertici politici e militari. Non è infatti razionalmente ipotizzabile che in una organizzazione criminale, a struttura rigidamente gerarchica, ci fosse un potere diffuso di vita o di morte. E' invece indubbio che tale potere fosse riservato alle persone più alte in grado nella scala gerarchica mentre non è possibile presumerlo, in via generale e astratta e in definitiva in ragione del mero ruolo svolto, in capo ai sottoposti, di esecutori di ordini per i quali si richiede la prova piena della loro partecipazione in concreto alle singole esecuzioni. Tra l'altro è ragionevole ritenere che fra i mandanti degli omicidi, gli esecutori della cattura-carcerieri delle vittime e gli esecutori materiali degli assassinii vi potesse essere una forma di compartecipazione, (ne fa cenno Troccoli nel suo libro "L'ira di Leviathan") tanto funzionale ai fini dell'associazione criminosa Che gli autori degli arresti-carcerieri-torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile, ma non è certo.....

Essi sono sicuramente responsabili di alcuni segmenti della vicenda – l'individuazione dei bersagli, il sequestro, in qualche caso la tortura – ma, in difetto di prova certa sulle responsabilità materiali negli omicidi, vanno mandati assolti da questi reati....”.

Sul punto, l'impugnata sentenza (pag.26 sentenza Appello) motiva:
“Questa Corte non condivide dette conclusioni,, ma ha,

tuttavia, omesso di considerare il restante compendio probatorio documentale, riversato in atti dalle parti, avente ad oggetto i profili personali degli imputati, i compiti da questi svolti nel periodo considerato e l'articolazione degli apparati repressivi costituiti in ciascun Paese aderente al Piano Condor”.

Questo tratto della motivazione della Corte Territoriale dovrebbe spiegare, secondo un'interpretazione oggettiva delle espressioni utilizzate, l'errore di valutazione in cui è incorso il primo Giudice nell'escludere alcuna responsabilità in capo agli imputati andati assolti per i fatti omicidiari agli stessi contestati.

Il secondo Giudice afferma l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per “avere omesso di valutare il restante compendio probatorio”.

Là motivazione offerta sul punto dal secondo Giudice, sicuramente non condivisibile, non convince questo difensore, il quale reitera le contestazioni già espresse per la decisione impugnata.

Infatti, la Corte d'Assise d'Appello, convinta più di dover trovare dei colpevoli per quei fatti, pronti al sacrificio in nome della richiesta di giustizia, *rectius* di punizione, di un nutrito gruppo, i familiari delle vittime - ai quali, si ripete quanto più volte dichiarato nelle pubbliche udienze, va tutto il rispetto per il dolore per la perdita dei loro cari -, più di dover convalidare la firma di un'alleanza politica tra i due paesi interessati al caso Troccoli Fernandez (l'Italia, luogo ove si celebra il

processo, e l'Uruguay, luogo-scenario di quei tragici eventi di morte), che di dover invece esercitare la giustizia in Nome del Popolo Italiano, dichiara che il primo Giudice *“ha omissis di considerare il restante compendio probatorio documentale”*.

La forzatura della decisione della Corte Territoriale di emettere una sentenza di condanna nei confronti degli imputati andati assolti in primo grado, di Troccoli Fernandez per quel che qui interessa, si coglie appieno nel tratto della motivazione innanzi riportato.

La Corte Territoriale, pur non convinta, a parere di chi scrive, che il primo Giudice avesse omissis un attento esame della documentazione agli atti, ha ritenuto di avere accertato le responsabilità degli imputati andati assolti in primo grado, sulla base di una *“diversa”*, secondo la prospettazione fornita nella sentenza, valutazione delle prove.

Così, gli imputati assolti in primo grado, definiti quadri intermedi perché tale era il loro ruolo nei rispettivi corpi militari di appartenenza, sono stati condannati poiché avrebbero concorso, secondo le motivazioni fornite per ciascuno di essi, che valgono in ogni caso per tutti, alla sparizione e *“forse”* all'uccisione delle vittime indicate nei rispettivi capi di cui all'imputazione.

Troccoli Fernandez era un Tenente di Vascello; tanto risulta dai documenti *“ufficiali”* prodotti ed acquisiti agli atti nel processo di primo grado ed in quello di appello (si tratta dei pochi documenti ammessi in grado d'Appello): quello era il suo grado da militare, al

quale ha corrisposto l'attività dallo stesso svolto in seno al corpo militare di appartenenza.

La Corte Territoriale, pur motivando nell'impugnata sentenza che, si ripete, si contesta, una diversa valutazione del compendio probatorio documentale agli atti del processo, in realtà non ha effettuato alcuna diversa ed approfondita analisi e valutazione dei documenti agli atti del processo; documenti costituiti da schede militari di ciascun imputato, dall'esame dei quali non può ricavarsi altro che quanto accertato dal primo Giudice.

Nulla di più!

Dalle testimonianze assunte, dalle dichiarazioni dei testi esaminati nel processo di primo grado, non è possibile ricavare alcuna prova circa la colpevolezza di Troccoli Fernandez.

A pagina 43 dell'impugnata sentenza, la Corte d'Assise d'Appello, con riferimento alla posizione del ricorrente, afferma: *“L'istruttoria dibattimentale condotta dal giudice di primo grado ha consentito di accertare che: il 21 dicembre 1977 venivano sequestrati nella loro abitazione, a Buenos Aires, Ileana Sara Maria Garcia de Dossetti e suo marito Edmundo Sabino Dossetti Techeira.*

Date di morte sconosciute.

Il 22 dicembre 1977 venivano sequestrati, a Buenos Aires, Yolanda Iris Casco Ghelipi de D'Elia e suo marito Julio Cesar D'Elia Pallares.

Yolanda veniva uccisa il 16.5.1978.

Sconosciuta la data di morte del marito.

Il 22 dicembre 1977 veniva sequestrato nella sua abitazione di Buenos Aires, Raul Edgardo Borelli Cattaneo.

Il 27 dicembre 1977 veniva sequestrato ... Raul Gambaro Nunez.

.....

Tutti i predetti venivano internati in vari centri clandestini di detenzione e tortura... e risultano tuttora, desaparecidos”.

Ed ancora a pagina 45, primo capoverso, afferma: “*Al pozo de Quilmes,, gli interrogatori dei detenuti uruguaiani erano condotti da ufficiali uruguaiani dell’OCOA e vertevano sull’attività svolta in Uruguay.*”

Fra i militari uruguaiani che effettuavano gli interrogatori, i detenuti avevano riconosciuto un ufficiale di marina”.

Ora, al di là della genericità delle dichiarazioni riportate nei passaggi enunciati - si legge di persone sequestrate e mai tornate a casa, di interrogatori nei centri di detenzione -, ci si chiede, e si chiede alle SS.LL. Ill.me, quale sarebbe l’elemento nuovo, la diversa chiave di lettura di quei documenti - “compendio probatorio” già agli atti del processo di primo grado?

L’interpretazione, ci sia consentito, è la medesima, e diversamente non può essere: c’erano alcune persone, arrestate o, utilizzando il

termine fatto proprio anche dal primo Giudice, sequestrate, che vennero condotte in centri di detenzione, senza far più ritorno a casa.

Ora, bisogna però chiedersi: se quelle persone risultavano essere state condotte in centri di detenzione, e risultava che non avessero poi fatto ritorno a casa, chi avrebbe riferito di tali arresti, chi avrebbe riferito del loro sequestro presso i centri di detenzione, se essi non fecero ritorno a casa?!

Perché i nomi di coloro che avrebbero riferito quanto accaduto a queste persone non risulta da nessuna parte nei documenti acquisiti, né nelle dichiarazioni dei testi esaminati!

In ogni caso, anche volendo, per ipotesi e solo per ipotesi, considerare la diversa valutazione delle prove documentali così come operata dalla Corte Territoriale e riproposta nelle motivazioni della sentenza, **sarà necessario chiedersi se quelle condotte, così come descritte e riferite al ricorrente, possano valere ad attribuire allo stesso gli omicidi contestati nel capo D1) dell'imputazione, trattandosi di fatti da ricondurre eventualmente alla fattispecie del reato di sequestro di persona.**

Questi sono gli elementi di valutazione che, benché chiari alla Corte d'Assise d'Appello, così come altrettanto chiari erano al primo Giudice, inducono a ritenere la impugnata sentenza ingiusta.

Sempre con riferimento al tema delle prove, a pagina 46, quarto capoverso, della impugnata sentenza, la Corte Territoriale afferma: *“Altre fonti sono: Maria Teresa Serantes Lede, Washington Rodriguez, Mirtha Guianze, Pubblico Ministero in Uruguay, Angel Galiero, Adriana Chamorro, Luis Guglielmo Taub e alcuni marinai che hanno riferito che sul fiume Uruguay, tra le coste di Uruguay e Argentina, vi furono, nelle nse tti tra il dicembre 1977 ed il gennaio 1978, dei trasferimenti di “persone che apparentemente sembravano prigionieri che arrivavano dall’Argentina ...”.*

Anche in questo caso si tratta di testimonianze *de relato*, ad eccezione di quella del teste Rubi Baltasar Veliz Galeano, escusso all’udienza del 9.6.2016 (Allegato n.2), il quale, con riferimento al trasferimento di persone *“apparentemente prigionieri”* sul fiume Uruguay tra le coste di Uruguay ed Argentina tra il dicembre 1977 ed il gennaio 1978, dichiarava: *“No, io non l’ho mai visto (il Tenente Troccoli Fernandez), l’ho sentito nominare che era lì in giro... Noi quando abbiamo raggiunto la costa, la lancia era già andata via ... “.* Alla domanda se su quella lancia c’era Troccoli, il teste rispondeva: *“Sì, sì, credo di sì perché è quello che ci hanno detto”.* Alla domanda se ricordasse il periodo dell’avvistamento di Troccoli Fernandez in quel luogo, il teste dichiarava: *“Non mi ricordo bene, sarà più o meno attorno al ’75.’76”.* Ed aggiungeva: *”Io da quello che so, per quello che ho sentito, che lì commentavano, che stavano facendo esercitazioni”.*

Ed ancora, sempre a pagina 46, sesto capoverso: *“La teste Rosa Barreix, arrestata nel novembre 1977 (udienza 20 ottobre 2015), ha riferito che Troccoli, tra la fine del 1977 ed il gennaio del 1978, gli diede una lista di persone e le disse: ”sono caduti a Buenos Aires, tra essi vi erano Alberto Corchs e sua moglie Lerena, Julio D’Elia e sua moglie, Raul Borelli”.*

Questo tratto della motivazione della sentenza sembra convincere definitivamente del travisamento dei fatti e delle dichiarazioni testimoniali in cui è incorso il secondo Giudice nella sentenza impugnata: il fatto che Troccoli Fernandez (intanto non si comprende per quale motivo un “carceriere e torturatore” dovrebbe consegnare documenti ad una sequestrata) avesse in quell’occasione consegnato a Rosa Barreix una lista di persone dichiarando *“sono caduti a Buenos Aires”*, **non equivale certamente ad un’ammissione di colpevolezza in relazione a quelle scomparse (si aggiunge: senza che il teste Rosa Barreix avesse fatto, in sede di esame, i nomi delle persone indicate nella lista!), ovvero ad una dichiarazione confessoria per i fatti omicidiari contestati!**

A pagina 71, dal terzo capoverso in avanti, sono riportate altre dichiarazioni della teste Rosa Barreix, la quale precisa il funzionamento della rete militare, come si svolgevano le operazioni di

sequestro, gli interrogatori, riferisce che Troccoli Fernandez *“diceva di essere il capo dell'S2”*.

Non dice, però, l'impugnata sentenza che Rosa Barreix era un'appartenente ed attivista dei GAU; circostanza da cui discende evidentemente la sua profonda conoscenza circa le operazioni militari in quegli anni.

Non una sola prova delle contestazioni formulate nei confronti di Troccoli Fernandez per l'omicidio dei “presunti” cittadini italiani di cui alla lettera a) e dei cittadini uruguayani di cui alla lettera b) del capo D1) dell'imputazione.

Le parti delle dichiarazioni dei testi escussi nella fase istruttoria durante il processo di primo grado, analogamente alle dichiarazioni delle persone sentite nel corso delle indagini se non addirittura in tempi anteriori alle stesse, oltre a presentarsi come prove “non dirette”, non contengono alcun riferimento a fatti e circostanze concernenti l'omicidio di alcuna delle presunte vittime di quei fatti, da parte degli imputati, e da parte di Troccoli Fernandez per quel che qui interessa.

Solo circostanze storiche su arresti, definiti “sequestri” per motivi di opportunità, interrogatori di persone tratte in arresto dai militari, di avvistamenti di Troccoli Fernandez in questo ed in quel luogo, di presunte dichiarazioni rilasciate dallo stesso Troccoli Fernandez a terze persone, nella specie sovversivi e/o comunque oppositori del regime e, dunque, persone fermate e/o arrestate, sul suo ruolo, sulle

attività del suo corpo militare di appartenenza; dichiarazioni, quelle presuntivamente rilasciate da Troccoli Fernandez, mai confermate da alcuna testimonianza diretta, per le quali permangono forti dubbi: come è possibile solo pensare che un militare, con “ruolo di comando” - come sempre sostenuto dalla pubblica accusa e dalle parti civili, ma che questa difesa contesta -, con mansioni di tecnico dell'intelligence di quel corpo militare, di agente segreto nella ricerca, trattamento e catalogazione di notizie riservate, potesse rivelare a terzi, dichiaratisi nemici del governo di cui quei militari erano espressione, notizie “riservate”?!

Si leggono pagine e pagine di motivazione dell'impugnata sentenza in cui sono riportati solo stralci di dichiarazioni dei testi, di parti di alcuni verbali e documenti, che parlano di Troccoli Fernandez, che definiscono questo militare come uno spietato capo, come un carceriere senza animo, in un solo caso come “un torturatore”; ma nessuna di queste pagine racconta di eventuali omicidi di cittadini italiani e di cittadini uruguayani commessi da Troccoli Fernandez. **Non una sola prova, neppure *de relato*, su omicidi commessi da Troccoli Fernandez.**

L'automatismo è un processo che nulla a che fare con il procedimento penale; le condotte contestate, i ruoli ricoperti dal militare Troccoli Fernandez, le attività cui questi era tenuto ad eseguire per ordine dei

suoi superiori gerarchici, non sono certamente ed obbligatoriamente collegabili ai fatti concernenti le sparizioni delle persone sequestrate.

Non si può affermare neppure con un certo grado di approssimazione che una persona scomparsa fosse stata uccisa solo perché arrestata dai militari uruguayani.

Analoghe osservazioni valgono per tutte le altre parti della decisione del secondo Giudice che, da intendersi richiamate ai fini delle contestazioni di questa difesa avverso l'impugnata sentenza, si ritiene superfluo indicare nella loro interezza.

Dalle osservazioni svolte, appare pacifico che l'impugnata sentenza si fonda su valutazioni errate, interpretazioni distorte e su presunzioni illogiche quanto incoerenti; sulla presunzione, che di logico non ha nulla, che collega l'evento morte di una persona alla sua scomparsa; presunzione in grado di collegare, mediante un processo di identificazione di condotte, l'evento arresto, o sequestro utilizzando l'espressione coniata dalla pubblica accusa nei casi delle persone fermate dalla polizia, all'evento morte: con ciò compiendo uno sforzo interpretativo per identificare nel sequestratore colui che ha deciso della morte del sequestrato, per affermare che il sequestratore e l'autore dell'omicidio sono la stessa persona.

Tutto ciò sarebbe accaduto non in un singolo caso, o con riferimento ad una sporadica vicenda, bensì in luoghi ed in un momento storico

ove le guerriglie tra militari ed oppositori del regime si susseguivano di ora in ora, in luoghi ove di militari ve ne erano a centinaia, a migliaia, in luoghi ove, come risulta da alcune pagine delle motivazioni - tratti in cui si parla del sistema Condor -, le persone sequestrate venivano trasferite da un centro di detenzione all'altro.

Circostanza, quest'ultima, riferita da testi della pubblica accusa, che dà conto del fatto che chi eseguiva il fermo, l'arresto o il sequestro della persona, non era necessariamente colui il quale decideva della sua sorte.

Una piena conferma di quanto innanzi precisato proviene proprio da alcuni testi della pubblica accusa; a pagina 97, quinto capoverso, dell'impugnata sentenza, la Corte d'Assise d'Appello afferma: *“La repressione, tuttavia, non si realizzò attraverso scontri armati tra gli appartenenti alle opposte fazioni (forze militari, da un lato e forze antagoniste dall'altro) ma attraverso arresti illegittimi e clandestini, ... Le vittime venivano condotte in centri di detenzione, all'uopo approntati e lì sottoposte a torture - affinché rivelassero i nomi degli altri appartenenti ai gruppi e indicassero le risorse economiche in dotazione a ciascun movimento di agitazione - finché non venivano trasferite e soppresse altrove, sempre in clandestinità”*.

Quest'ultimo tratto della parte della motivazione della sentenza impugnata è molto significativo, a parere di questa difesa, per ben

comprendere i ruoli dei militari, ed il ruolo di Troccoli Fernandez in particolare.

Stando all'interpretazione del secondo Giudice, le persone sottoposte a sequestro venivano condotte in centri clandestini allestiti dai militari, ivi interrogati e poi trasferiti in altri centri di detenzione; dopodichè non si aveva più notizia di loro, poiché scomparsi, *desaparecidos*.

Tale ricostruzione testimonia di un passaggio di consegna tra gruppi militari ed altri, in un susseguirsi di attività per la repressione degli oppositori.

Se Troccoli fosse stato colui il quale, come riferito da alcuni testi della pubblica accusa (pagine 71, 72, 73 e 74 dell'impugnata sentenza: "*La teste Guianze ha precisato .. che Troccoli era ancora a capo dell'S2 La stessa teste forniva inoltre una compiuta descrizione del funzionamento dei vari servizi di intelligence e anche del FUSNA in Uruguay: Il FUSNA aveva una missione specifica che era quella di fare indagini, di investigare e si trattava di indagini e investigazioni propriamente dette oppure di investigazioni attraverso dati ricevuti da altre agenzie e si occupava anche di tutte quelle attività come perquisizioni, sequestri, interrogatori sotto tortura ...*") "conduceva gli interrogatori, come avrebbe potuto trovarsi nel luogo ove tali interrogatori si eseguivano e nel luogo ove i sequestrati venivano condotti "senza più dare notizie di sé"?!"

E' una tesi che non convince affatto!

La rete militare, si ripete, era vastissima, i centri di detenzione erano diversi, i militari impiegati in tali attività erano migliaia: impossibile stabilire in quale luogo un sequestrato veniva condotto senza più dare notizie di sé, così come impossibile stabilire per mano di quanti e quali militari, agli ordini di chi poi!

L'impugnata sentenza, frutto di conclusioni affrettate, di congetture non sorrette da alcun ragionamento probabilistico, da notizie sparse qua e là senza alcun collegamento logico né tematico, intrisa di considerazioni avventate e per nulla ponderate, si presenta immediatamente al lettore nel suo fine ultimo: "la condanna degli imputati a tutti i costi".

La Corte Territoriale censura la decisione del primo Giudice in ordine all'assoluzione di alcuni imputati, dell'imputato Troccoli Fernandez per quel che qui interessa, sostenendo che sarebbe stata omessa la considerazione del compendio probatorio versato in atti, che sarebbero state non correttamente interpretate le dichiarazioni di alcuni testi della pubblica accusa, salvo poi stravolgere il contenuto di quelle stesse dichiarazioni dei testi per meglio adattarlo alle esigenze della motivazione offerta, per giungere infine alla condanna di tutti gli imputati andati assolti in primo grado, tra i quali Troccoli Fernandez. E quale sarebbe la corretta interpretazione delle dichiarazioni dei testi? Forse quella operata dalla Corte Territoriale?

Singolare è al riguardo la parte dell'impugnata sentenza - di cui in seguito si dirà più diffusamente, e che si contesta - laddove il secondo Giudice espone la propria convinzione sulle dichiarazioni del teste Montedonico (pagina 100, penultimo capoverso della sentenza), citando dichiarazioni che tale ultimo teste non avrebbe mai pronunciato!

Sempre con riferimento alle conclusioni cui perviene il secondo Giudice all'esito dell'esame del compendio probatorio agli atti del processo di primo grado - *prove valutate non correttamente dal primo Giudice ovvero valutate in modo superficiale* (tale è il giudizio espresso sul punto dalla Corte Territoriale) - riferito alla posizione di Troccoli Fernandez, ancora più singolare è il caso delle dichiarazioni di Daniel Rey Piuma (pagine 103, ultimo capoverso e 104 della sentenza), ex marinaio semplice uruguayano, utilizzate dal secondo Giudice per descrivere il funzionamento degli apparati militari ed il ruolo, presunto "centrale" dei quadri intermedi, tra i quali Troccoli Fernandez, nel passaggio tracciato dalla sentenza.

A pagina 103, ultimo capoverso, la Corte Territoriale afferma: "*Daniel Rey Piuma, ex Marinaio semplice uruguayano (deceduto il 21.08.16, come da estratto del certificato di morte) nell'interrogatorio del 20 maggio 2005 negli Uffici del quartier generale della Polizia di Amsterdam, depositato in udienza dal P.M., il 6.10.16 ha riferito: "... le comunicazioni tra le varie strutture*

avvenivano con messaggi in codice; erano previsti diversi livelli di segretezza; il livello massimo erano ordini che venivano impartiti direttamente agli ufficiali che erano i soli a essere in possesso dei codici per decifrare i messaggi in materia di repressione politica; provenivano sempre dal SID o dall'OCOA; all'OCOA partecipavano ufficiali di diverse Armi o della Polizia, avevano poco personale subalterno e erano tutti ufficiali; erano il cervello della repressione politica”.

I passaggi dell'interrogatorio di Rey Piuma, ex marinaio uruguayano, appena citati, risultano utilizzati nella sentenza per descrivere il ruolo del SID e dell'OCOA, per delineare il ruolo “centrale”, per usare l'espressione dello stesso secondo Giudice, dei militari definiti - dal primo Giudice - “quadri intermedi”, tra i quali Troccoli Fernandez, per ribadire i poteri di questi militari, tra i quali quello di decidere della vita o della morte degli arrestati-sequestrati.

La smentita alla “diversa” interpretazione data dalla Corte Territoriale alle dichiarazioni di Rey Piuma, proviene dal contenuto dell'Ordinanza del 14.1.2008 del Tribunale di Roma Sezione per il Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale che, con una motivazione oltremodo razionale, ponderata e fondata su prove certe ed irretrattabili, revocando la precedente ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di

Roma, Dott.ssa Figliolia nei confronti di Troccoli Fernandez Jorge Nestor, ne ordinava l'immediata liberazione.

A pagina 6 dell'Ordinanza (cfr. Allegato n.1), il Tribunale di Roma motivava: *"In proposito sono centrali le dichiarazioni rese da Daniel Rey Piuma il 20.5.05 dinanzi all'AG olandese e al PM procedente in esecuzione della rogatoria internazionale richiesta dalla Procura di Roma. Il dichiarante, assegnato al DIPRE – servizio di Intelligence della Prefettura navale – nel '77, ha narrato della struttura amministrativa e del centro clandestino di detenzione ivi esistente Il dichiarante ha affermato che l'OCOA era il vero cervello della repressione politica, al quale partecipavano gli ufficiali di diverse armi e della polizia: che l'OCOA dipendeva direttamente dalla Giunta dei Comandanti in Capo e dall'ESMACO; che dall'OCOA dipendevano alcuni centri di detenzione e che dell'OCOA faceva parte il capitano Nelson Sanchez della Marina.*

Ha riferito di un caso di trasferimento di un detenuto dall'Uruguay all'Argentina ...

Ha riferito dell'operazione condotta dai GAU della quale era stato testimone, avvenuta nel dicembre 77, quando gli era stato ordinato di recarsi presso la sede del FUSNA e vi aveva visto 10-15 detenuti, incappucciati, legati e torturati; ha indicato i componenti della S2, che all'epoca facevano parte dei servizi di repressione, tra i quali non è menzionato il Troccoli - v. pag.3 del verbale -, gli ufficiali del

DIPRE e ci componenti del SID e dell'OCOA, impegnati nella operazione repressiva contro i GAU.

Tali dichiarazioni delineano in modo chiaro la struttura verticistica esistente nella lotta all'eversione politica e attribuiscono centralità al SID e all'OCOA nella catena decisionale e nella raccolta e convergenza delle informazioni, indicano la presenza in tale ultimo organismo del Comandante della Marina, non dei capi delle articolazioni della stessa, confermano l'esistenza di un centro di tortura presso il FUSNA, ma attestano al contempo il compito di raccolta e diramazione di informazioni svolto dalla S2, e non indicano l'indagato tra i soggetti impegnati nell'attività repressiva".

Si consideri che Daniel Rey Piuma apparteneva anch'egli, come Troccoli Fernandez, alla Marina Militare uruguayana.

Nella medesima Ordinanza, si legge (pagina 8 - cfr Allegato n.1): "*Anche Ricardo Vilarò, sindacalista, componente del GAU sequestrato dal Fusna e detenuto in Uruguay, ha riferito dell'azione repressiva condotta contro i GAU, organizzazione politica, dichiarata illegale nel 73 dall'esecutivo,*

Il dichiarante ha descritto il sistema operativo repressivo delle Forze Armate e l'attività repressiva - di detenzione e tortura - praticata nei confronti degli oppositori politici, collocando al massimo livello il SID, diretto da ultimo dal generale Prandtl;

Ha descritto il centro di detenzione del FUSNA come luogo di concentrazione dei detenuti, centro di tortura, in cui si mirava alla distruzione fisica e psichica dei prigionieri,

Anche tale fonte diretta, che colloca il Sid al più alto livello della repressione in Uruguay e conferma la partecipazione del FUSNA a detta attività, non menziona l'indagato tra i protagonisti del sistema repressivo o quale suo torturatore".

Non è un caso che anche in ordine alle dichiarazioni rese da Daniel Rey Piuma, riportate in modo genuino nell'ordinanza testè citata, la Corte Territoriale ha inteso attribuire un altro e diverso significato.

Si assiste ancora una volta nella sentenza impugnata alla distorsione del contenuto delle prove dichiarative da parte del secondo Giudice che, pur disponendo, come dichiarato, di un compendio probatorio completo, travalicando i limiti imposti dalla norma per l'interpretazione delle prove, ha inteso invece piegare il contenuto delle stesse alle esigenze motivazionali per giungere ad una "sentenza di condanna a tutti i costi".

Cosa ancor più grave è che la Corte d'Assise d'Appello ha manifestamente "bocciato" tutto il lavoro di esame e valutazione delle prove effettuato dal primo Giudice, privilegiando una "diversa" interpretazione di quelle stesse prove, senza però precisare in cosa

consistesse l'errata interpretazione delle prove da parte del primo Giudice e, al contempo, quale fossero i motivi di prevalenza della diversa interpretazione delle prove effettuata rispetto a quella della prima decisione.

Una mancanza questa che priva l'impugnata sentenza di quel pregio motivazionale proprio di una decisione giusta, equa e corretta.

Si confermano i vizi di legittimità della sentenza impugnata sin qui denunciati.

IV

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lettere b) ed e) c.p.p in relazione all'articolo 51 c.p. per essere la sentenza impugnata contraddittoria e manifestamente illogica laddove definisce gli imputati, e Troccoli Fernandez, "quadri intermedi" nella gerarchia militare di appartenenza, omettendo di valutare ed applicare la scriminante di cui all'art. 51 c.p. per avere Troccoli Fernandez eseguito gli ordini dei suoi superiori nell'esercizio dei compiti allo stesso affidati, da cui sono da escludersi i fatti delittuosi di cui alle condotte allo stesso contestate - Mancanza di prova e carenza motivazionale in ordine ai fatti delittuosi contestati a Troccoli Fernandez.

La presente difesa contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, alla pagina 108, terzultimo capoverso, motiva: *“Tutti i predetti imputati, infine, pur avendone avuto l'autorità, non si dissociarono dal proposito criminoso. Jorge Nestor Troccoli Fernandez, Juan Carlos Larcebeau Aguirrogaray, Martin Martinez Garay, Pedro Octavio Espinoza Bravo diressero i servizi di Intelligence dei rispettivi Paesi, ciò che comportava, come visto, il periodico aggiornamento, da parte loro, dei rispettivi superiori, cui riferivano l'andamento della repressione e dai quali ricevevano nuovo impulso alla repressione e ai quali suggerivano strategie organizzative. Questi imputati, peraltro, a loro volta, rivestivano ruoli di comando nei Dipartimenti ai quali erano stati assegnati”*.

Immediatamente collegato al tema del concorso di persone nel reato - di cui si dirà più avanti -, vi è l'altro del ruolo “decisivo” nei fatti di sparizione-uccisione dei *desaparecidos* dei cd. “quadri intermedi”, riferito agli imputati, tra i quali Troccoli Fernandez, andati assolti in primo grado, i quali, benchè sottoposti agli ordini dei loro superiori, avrebbero esercitato e manifestato una certa autonomia decisionale nel porre in essere le condotte loro ascritte.

La Corte Territoriale contesta ai predetti imputati (pagina 108, quart'ultimo capoverso) che *“pur avendone l'autorità, non si dissociarono dal proposito criminoso”*.

Nel processo di primo grado è stato provato - questa sì che è una prova certa - che Troccoli Fernandez era un Tenente di Vascello, che era un sottufficiale della Marina Militare uruguayana appartenente al FUSNA - organo che si occupava della raccolta, del trattamento e della catalogazione delle informazioni raccolte sulle attività dei sovversivi; informazioni che venivano poi fatte confluire presso gli archivi del Comando Generale -, agli ordini dei suoi superiori, che obbediva agli ordini, ed è stato altresì provato che, invece, non era un comandante, un vertice militare.

La Corte d'Assise d'Appello, con una motivazione certamente discutibile, ha invece affermato che Troccoli era sì un "quadro intermedio", ma che tuttavia aveva autonomia decisionale, in grado dunque di decidere della vita o della morte delle persone tratte in arresto; tutto ciò senza dichiarare, però, il secondo Giudice, su cosa fondasse tale accertata qualifica dei militari, e del militare Troccoli Fernandez.

Al contrario, i quadri intermedi non potevano non eseguire gli ordini ricevuti; essi non avevano alcuna autonomia decisionale in ordine alle operazioni militari da eseguire, essi non decidevano "della vita o della morte di alcuna delle persone arrestate". Queste decisioni, come correttamente afferma il primo Giudice, spettavano ai capi assoluti.

Non vi è un solo documento, una sola testimonianza in grado di provare che Troccoli Fernandez avesse deciso della vita o della morte di qualche arrestato; che avesse ordinato di uccidere qualcuno degli arrestati.

Fermo restando che alcuna prova risulta agli atti in grado di ricondurre al ricorrente la responsabilità delle sparizioni delle persone *desaparecidos* di cui al capo D1) dell'imputazione, in ogni caso Troccoli Fernandez era un militare di quella gerarchia militare, era un Tenente di Vascello della Marina Militare uruguayana, era un "quadro intermedio", certamente non era un vertice, ma un militare che aveva il dovere di obbedire, di eseguire gli ordini dei suoi superiori gerarchici, per evitare conseguenze gravi per sé e per la sua famiglia.

Questo era il ruolo di Troccoli Fernandez in seno a quella gerarchia militare che, al di là di ogni valido discorso sin qui fatto sull'inesistenza di una benché minima prova dei fatti delittuosi allo stesso ascritti, consentirebbe ed imporrebbe al Giudice l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art.51 c.p..

Non una sola prova, non un solo testimone in grado di riferire di aver visto Troccoli Fernandez eseguire o comandare di eseguire uno soltanto degli omicidi contestati.

Nulla, assolutamente nulla di tutto ciò si legge nella sentenza impugnata. Solo teorie, "presunzioni" illogiche ed irrazionali, teoremi fondati su dette presunzioni, e poi non confermati, anzi contrastanti

con quanto affermato dallo stesso Giudice in ordine alla ricostruzione del funzionamento del Plan Condor ed alle sue finalità.

Prima descrive, il Giudice d'Appello, il fenomeno Plan Condor come un evento socio-politico di dimensioni immense, che aveva raggruppato in sé quasi tutti gli stati dell'America Latina in quel dato momento storico, per perseguire un comune obiettivo, quello di annientare, di annichilire il nemico, cioè gli oppositori del sistema militare di ogni paese, che di fatto governavano gli stati, per poi definire le sparizioni delle persone scomparse come singoli episodi ad opera di alcuni militari che godevano di autonomia decisionale nello svolgimento dei loro rispettivi compiti.

A pagina 104, terzo capoverso della sentenza, la Corte Territoriale afferma: *“Non ricorre la causa prevista dall'art.51 c.p., qualora il soggetto abbia agito in esecuzione di un ordine illegittimo impartitogli dal superiore gerarchico....; inoltre, come sopra ampiamente illustrato, i prevenuti non erano semplici subordinati ai propri superiori ma godevano di autonomia decisionale nello svolgimento dei rispettivi incarichi, il che è, in ogni caso, del tutto incompatibile con la prospettata esimente”*.

La prospettazione del secondo Giudice è evidentemente viziata.

La Corte Territoriale fonda la sua decisione su un presupposto sicuramente errato, frutto di uno stravolgimento delle dinamiche proprie di un ordine militare, eseguito ai soli fini di appagare le esigenze motivazionali per giungere ad una sentenza di condanna.

Il quadro della situazione socio-politico degli stati dell'America Latina aderenti al Plan Condor è assolutamente chiaro e noto a tutti; anzi, tante circostanze, tante dinamiche sono state bene illustrate proprio nella impugnata sentenza.

I fatti contestati risalgono ad un periodo storico in cui quei determinati paesi erano governati da giunte militari, periodo storico in cui era forte in quegli uomini arruolati il senso del dovere e dell'obbedienza, momento storico in cui i principi democratici sempre rivendicati da ogni essere umano rappresentavano quasi un tabù.

In quel contesto non era consentito ad un militare discutere l'ordine superiore, non era permesso svolgere e manifestare considerazioni sulle decisioni provenienti dai vertici.

L'ordine proveniente dal superiore gerarchico era sempre da considerarsi legittimo, per ogni militare subordinato, perché proveniente dal vertice che era al contempo potere legislativo e potere esecutivo.

Nessun ordine poteva essere discusso o disatteso: *la pena che spettava a chi disertava gli ordini superiori era equiparata alla sorte che spettava ai nemici* (è quanto riferisce il Dott. Carotenuto, teste escusso all'udienza del 28.1.2016).

La mancata valutazione e conseguente applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. è certamente frutto di un errore in cui è incorso il Giudice d'Appello.

Si confermano i vizi di legittimità della sentenza impugnata sin qui denunciati.

V

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. con riferimento agli articoli 533, comma 1, 603 comma 3 bis c.p.p. e art. 6 CEDU - Mancato rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio - Violazione degli articoli 603 comma 3 bis c.p.p. e 6 CEDU in riferimento alla *reformatio in peius* della sentenza nei confronti di Troccoli Fernandez in assenza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La sentenza di condanna della Corte d'Assise d'Appello di Roma oggi impugnata si fonda, sostanzialmente, sulla diversa valutazione delle prove assunte nel processo di primo grado, ritenendo errata l'interpretazione offerta dal primo Giudice: la Corte Territoriale, infatti, ha ritenuto che anche gli imputati, tra i quali Troccoli Fernandez, che non avessero rivestito ruoli di comando, dovessero essere dichiarati responsabili dei delitti di omicidio volontario, a titolo di concorso "sorretto" da dolo eventuale.

La presente difesa contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, nelle pagine da 24 (penultimo capoverso) a 28, la Corte

d'Assise d'Appello afferma: *“La sentenza di primo grado deve essere riformata con riguardo alle assoluzioni pronunciate.*

Invero, malgrado l'approfondita analisi storica e la ricostruzione analitica dei singoli episodi delittuosi, non sono state tratte le debite conclusioni in ordine alla responsabilità degli imputati che, pure agirono per la realizzazione degli eventi criminosi. Così ha argomentato, il primo Giudice, a pag. 12 e ss. “E, invero, l'istruttoria svolta difficilmente ha consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi di cui si occupa, ma ha permesso solo in alcuni casi di identificare nei quadri intermedi gli autori del sequestro o i carcerieri che hanno gestito il sequestro. Senonchè l'individuazione di quelli tra loro che hanno dato l'ulteriore contributo causale necessario per addebitare la perpetrazione degli omicidi di cui tutti sono imputati, (un 'quid pluris' oltre alla cattura e detenzione illegittima e clandestina delle vittime), è sostanzialmente fallita. Essi erano contemporaneamente membri dell'associazione per delinquere, creata dai loro rispettivi capi, e dipendenti statali provenienti dalle legittime istituzioni piegate a fini criminali dell'associazione divenuta, con la forza della tirannia, governo del paese. Ma non vi è piena prova, stante il loro medio- basso livello gerarchico, del loro coinvolgimento, materiale e morale, negli omicidi, sicuramente, invece conosciuti e voluti dai vertici politici e militari. Non è infatti razionalmente ipotizzabile che in una organizzazione criminale, a struttura rigidamente gerarchica, ci fosse un potere diffuso di vita o di

morte. È invece indubbio che tale potere fosse riservato alle persone più alte in grado nella scala gerarchica mentre non è possibile presumerlo, in via generale e astratta e in definitiva in ragione del mero ruolo svolto, in capo ai sottoposti, di esecutori di ordini (quali appaiono, come si dirà, la maggior parte degli imputati) per i quali si richiede la prova piena della loro partecipazione in concreto alle singole esecuzioni. Tra l'altro è ragionevole ritenere che fra i mandanti degli omicidi, gli esecutori della cattura – carcerieri delle vittime e gli esecutori materiali degli assassinii vi potesse essere una forma di compartecipazione, (ne fa cenno Troccoli nel suo libro 'L'ira di Leviathan') tanto funzionale ai fini dell'associazione criminosa da non aver consentito alla istruttoria svolta di identificare gli autori materiali degli omicidi, ancorchè non possa escludersi che talvolta o, addirittura spesso, i ruoli potessero coincidere. Che gli autori degli arresti – carcerieri – torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile, ma non è certo. Infatti il destino dei prigionieri in alcuni casi era stato quello della liberazione, in altri casi la sottoposizione a un 'processo-farsa' di fronte alla giustizia militare, e purtroppo, in numerosi casi, l'uccisione del 'detenuto'. Essi sono sicuramente responsabili di alcuni segmenti della vicenda – l'individuazione dei bersagli, il sequestro, in qualche caso la tortura – ma, in difetto di prova certa sulle responsabilità materiali degli omicidi, vennero mandati assolti

da questi reati, mentre le residue imputazioni, risalenti a oltre 40 anni fa, sono prescritte”.

Questa Corte non condivide dette conclusioni, con riguardo al concorso nel delitto di omicidio volontario, perché il primo giudice ha ampiamente riportato le dichiarazioni dei testimoni escussi e la documentazione ufficiale cui questi si sono richiamati ma ha, tuttavia omissa di considerare il restante compendio probatorio documentale, riversato in atti dalle parti, avente ad oggetto i profili personali degli imputati, i compiti da questi svolti nel periodo considerato e l'articolazione degli apparati repressivi costituiti in ciascun Paese aderente al Piano Condor.

L'analisi che ne è conseguita, pertanto, ha sofferto di incompletezza e le conclusioni raggiunte non hanno colto appieno il significato di quanto acquisito, rivelandosi frettolose e contraddittorie con le, pur corrette, premesse enunciate.

Ciò ha consentito alla Corte di avvalersi di quella Giurisprudenza, ormai consolidata, dopo la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia, che solleva il giudice di appello, che proceda alla 'reformatio in peius' della sentenza assolutoria di primo grado, dalla necessità di rinnovare, anche solo parzialmente, l'istruttoria dibattimentale ove non debba (ri)valutare la prova dichiarativa ritenuta decisiva, ma limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata”. (v. Sez. 3 Sentenza

n. 45453 del 18/09/2014 Ud. (dep. 4/11/2014) Rv. 260867; Sez. 4 n. 4100 del 6/12/2012, Bifulco, Rv. 254950; e v. anche Sez. 5, Sentenza n. 53415 del 18/06/2018 Ud. (dep. 28/11/2018) Rv. 274593; sez. 3 Sentenza n. 44006 del 24/09/2015 Ud. (dep. 2/11/2015) Rv. 265124; Sez. 4 Sentenza n. 49159 del 18/07/2017 Ud. (dep. 26/10/2017) Rv. 271518; sez 6, sentenza n. 16501 del 15/02/2018 Ud. (dep. 13/04/2018) Rv. 272886 e ancora: sez. 5, sentenza n. 45847 del 28/06/2016 Ud. (dep. 31/10/2016) Rv. 268470: "Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in "peius" della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile, bensì in misura determinante su elementi esterni alle dichiarazioni della persona offesa non considerati nella decisione di primo grado" e sez. 2, sentenza n. 3917 del 13/09/2016 Ud. (dep. 27/01/2017) Rv. 269592; sez. 3, sentenza n. 31949 del 20/09/2016 Ud. (dep. 4/07/2017) Rv. 270632; sez. 3; sentenza n. 19958 del 21/09/2016 ud. (dep. 27/04/2017) Rv. 269782: "Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove"; sez. 5, sentenza n. 33272 del 28/03/2017 Ud. (dep. 7/07/2017) Rv. 270471;

sez. 55, sentenza n. 42746 del 9/05/2017 ud. (dep. 19/09/2017) Rv. 271012; sez. 2* Sentenza n. 53594 del 16/11/2017 Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271694: “La necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l’ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale”.

L’indicato orientamento giurisprudenziale, peraltro, è rimasto confermato anche dopo l’introduzione del comma 3 bis all’art. 603 c.p.p. che imporrebbe al giudice dell’impugnazione, nel caso di appello del pubblico ministero, contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa (ritenuta decisiva n.d.r.), la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: infatti, sez. 6 sentenza 34541 del 12/03/2019 Ud. (dep. 29/07/2019) Rv. 276691 – 01 ha affermato, in termini significativamente coincidenti proprio con quanto riferibile al presente giudizio, che “in tema di rinnovazione dell’istruzione, non costituiscono prove decisive, che il giudice di appello ha l’obbligo di rinnovare in caso di “reformatio in peius” gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di

diversa natura , non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità”.

Ed, invero, non è qui in discussione il principio di immediatezza nel giudizio di appello poiché nessuna delle parti, compreso il Pubblico Ministero appellante, ha contestato l'attendibilità dei testi escussi; la richiesta di rinnovazione dell'audizione dei testimoni già sentiti aveva l'unico obiettivo, nelle intenzioni dei richiedenti, di integrare il patrimonio conoscitivo già acquisito ed è stato disatteso da questa Corte poiché i testi erano stati approfonditamente e esaurientemente interrogati da tutte le parti.

Non ignora, questa Corte, che “...ai fini della riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente “una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice”, ma occorre che la sentenza di appello abbia “una forza persuasiva superiore”, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto” (da ultimo, Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869). La condanna, infatti, deve presupporre “la certezza della colpevolezza” mentre “l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza” (sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066) sicchè, nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una

decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (da ultimo, tra le tante, sez. 5, n. 35762 del 5/05/2008, P.G. in proc. Aleksì e altri, Rv. 241169)" v. sez. 3, sentenza n. 45453 del 18/09/2014 Ud. (dep. 4/11/2014) Rv. 260867. Per questa ragione dovranno, in questa sede, essere considerate ex novo e nella loro interezza le prove testimoniali acquisite in primo grado unitamente alle prove documentali già in atti, in gran parte trascurate dal giudice di primo grado, e arricchite, inoltre, dell'apporto probatorio documentale prodotto e acquisito nel presente giudizio".

Nei passaggi della sentenza appena riportati, il secondo Giudice tenta di fornire una giustificazione al mancato rinnovamento dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo come, nel caso di specie, non fosse necessaria la rinnovazione stessa.

Secondo la Corte Territoriale, il primo Giudice avrebbe omissis di valutare talune prove documentali che, considerate unitamente alla prova dichiarativa, ne avrebbero modificato la portata probatoria e

che, conseguentemente, solo le prove documentali dovessero essere interpretate in maniera differente rispetto alla valutazione operata dal primo Giudice.

Nel giungere a tali conclusioni, il secondo Giudice non solleva alcun dubbio circa l'attendibilità dei testi esaminati, ma sottolinea semplicemente la necessità di fornire una lettura diversa dell'intero impianto probatorio che, pertanto, renderebbe superflua e non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria.

Nel seguire tale percorso logico-argomentativo, però, la Corte d'Assise d'Appello ha ommesso di considerare che proprio l'inidoneità delle prove raccolte in primo grado ha indotto il Giudice di prime cure a pronunciare la sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato Troccoli Fernandez e di molti altri imputati; con riferimento al materiale acquisito in primo grado, proprio la carenza della prova certa delle condotte contestate nell'imputazione ha determinato il primo Giudice a pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.530, comma 2 c.p.p., nell'impossibilità di accertare la colpevolezza dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio".

La Corte Territoriale, invece, afferma inspiegabilmente che le pronunce di assoluzione in primo grado siano la conseguenza dell'omessa lettura coerente del compendio probatorio che, diversamente interpretato, avrebbe indotto il primo Giudice ad emettere una sentenza di condanna e non di assoluzione.

Non vi è chi non veda la flebile consistenza di tal ragionamento: non è la prova documentale a mutare il significato probatorio di quella dichiarativa, bensì, quella dichiarativa a consentire una lettura logica e coerente di quella documentale.

Il risultato di questo *iter logico* seguito dal secondo Giudice è che, comunque, la sua attività di valutazione, anche se articolata secondo le fasi sopra descritte, ha finito necessariamente per comportare una rivalutazione anche della prova dichiarativa che avrebbe, pertanto, imposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Ed infatti, la Corte Territoriale non ha potuto prescindere da una rivalutazione delle prove dichiarative, laddove afferma che: *“La diversa opinione, dunque, secondo cui tutti i soggetti non appartenenti ai vertici politici e militari ma che, a vario titolo, erano inseriti nel meccanismo di repressione, pur senza avere commesso, materialmente, gli omicidi, avessero un'autonomia limitata all'arresto della vittima, ignorandone la sorte ultima, non ha trovato riscontro in atti, anzi è stata smentita dalle prove raccolte e illustrate sopra alle pagg. 58 e seguenti ed è, logicamente da scartare perché un meccanismo così predisposto avrebbe presentato lentezza nella sua esecuzione, imprecisione e, in definitiva, scarsi risultati.*

Al contrario, l'attività repressiva venne condotta con perizia, determinazione, e ottenne un risultato notevole in termini di numero delle vittime.

Gli imputati, definiti dal primo giudice "quadri intermedi", quindi, erano tutt'altro che subalterni, ignari di quanto stava accadendo, ma, al contrario, pur dipendenti, nella scala gerarchica, dai vertici militari e dai capi di governo, erano i loro più stretti collaboratori, costituivano un'élite stabile e immutabile nella sua composizione e ricoprivano ruoli di rilievo all'interno dell'intelligence e delle strutture di coordinamento e repressione della lotta sovversiva, dotati, come già detto, di autonomia decisionale sull'organizzazione di operazioni, mezzi, uomini e risorse economiche. Questi, dunque, conoscevano l'obiettivo perseguito dai loro superiori ed erano consapevoli di concorrere, con l'individuazione delle singole persone da arrestare, al conseguimento del risultato; lo conferma la spavalderia mostrata dai militari che operavano nei centri di detenzione, forti del silenzio e dell'inattività serbati dalle autorità costituite a fronte delle denunce dei congiunti dei sequestrati".

La non corretta interpretazione da parte della Corte Territoriale delle dichiarazioni dei testi, costituenti il compendio probatorio riversato negli atti del processo di primo grado, è di tutta evidenza in alcuni passaggi dell'impugnata sentenza.

L'osservazione che precede va anche oltre.

Infatti, più che di non corretta interpretazione delle dichiarazioni rese da alcuni testi nel processo di primo grado, si tratta, nei passaggi

riportati nell'impugnata sentenza, di affermazioni mai dichiarate dai testi.

Ci si riferisce alla testimonianza del teste Montedonico (Allegato n.3), in ordine alla quale la stessa Corte Territoriale (pagina 100, penultimo capoverso dell'impugnata sentenza) afferma: *“La lettura dell'intera deposizione induce a formulare, invece, la conclusione esattamente opposta, e cioè che la decisione di eliminare tutti i detenuti del centro clandestino di detenzione (i quali, per questo scopo, erano stati ivi internati) poteva essere modificata [...] il che appare in linea con quanto emerso dal compendio probatorio illustrato ...”*.

Nel caso delle dichiarazioni rese dal teste Montedonico, nella sentenza si legge: *“I trasferimenti potevano avvenire soltanto con l'autorizzazione del generale PRANTL, capo del SID uruguayano ...”*; **laddove, invece, leggendo i verbali di udienza riferiti all'esame del teste Montedonico, la dichiarazione sopra riportata non compare in alcun passaggio.**

Tutto ciò a testimoniare che la Corte Territoriale ha eseguito più che un'operazione di diversa interpretazione delle dichiarazioni dei testi esaminati, una “LIBERA” interpretazione, con aggiunte che vanno oltre ogni immaginazione.

Il percorso logico-argomentativo del secondo Giudice non è altro che una conseguenza derivata dalle premesse di fatto scaturite dalle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno avuto modo di ricostruire e

spiegare il contenuto di tutta la documentazione riversata in atti.
L'attività di reinterpretazione della prova testimoniale si è, dunque, svolta senza la riassunzione della prova medesima.

A tal proposito, preme sottolineare come proprio Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, con una recente pronuncia abbia affermato che: *“La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è indispensabile solo nel caso in cui il P.M. si dolga della valutazione della prova compiuta dal primo giudice e, dunque, dell'erroneo apprezzamento e/o della scorretta interpretazione del dato conoscitivo”* e perciò: *“Per effetto dell'intervenuta modificazione dell'art. 603 c.p.p., all'interno del quale, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017, è stato inserito il comma 3-bis che prevede, in caso di appello del PM contro una sentenza di proscioglimento per motivi riguardanti la valutazione della prova dichiarativa, deve ordinarsi la rinnovazione, in fase di gravame, dell'istruttoria dibattimentale. Ne discende, dunque, l'onere del Giudice di Appello di procedere alla riapertura dell'istruttoria per risentire i testi già esaminati in primo grado e le cui risposte siano state diversamente considerate dal giudice del gravame...”* (Cass. Pen. Sez. III, n.43699, ud. 12.06.2019 - Allegato n.4).

Ed ancora, con una recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione ha nuovamente affermato che: *“La Corte d'appello, qualora venga presentato appello avverso una sentenza assolutoria emessa sulla*

base della valutazione delle prove dichiarative raccolte in primo grado, ha l'obbligo di procedere anche d'ufficio alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado” (Cass. Pen. Sez. IV, n.3745, ud. 21.01.2020 - Allegato n.5).

Nel giudizio che ci occupa, le prove dichiarative hanno rappresentato il perno della pronuncia assolutoria di primo grado. La Corte d'Assise d'Appello pertanto avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria.

Sempre una recente pronuncia della Corte di Cassazione afferma:

“Costituisce, infatti, ius receptum della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che non sarebbe stata sufficiente cioè una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello avesse una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto...” (Cass. Pen. Sez. IV, n.49177, ud. 13.11.2019 - Allegato n.6).

E' di palese evidenza che la semplice rilettura del materiale probatorio ed una diversa lettura del medesimo, non avrebbe consentito alla Corte d'Assise d'Appello di sormontare l'ostacolo dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.

Il legislatore, con la novella introdotta dalla L. n.103 del 23.06.2017, che ha introdotto il comma 3 bis all'art.603 c.p.p., che fa riferimento ai “*motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa*”, ha tratteggiato tutti i possibili criteri dell'attività di valutazione della prova dichiarativa medesima, obbligando, in presenza dei presupposti richiesti, il Giudice di Appello che intenda riformare *in pejus* la pronuncia di primo grado, alla rinnovazione dell'istruttoria qualora si ponga la necessità di tale opera valutativa.

In spregio al dettato normativo sopra richiamato, la Corte Territoriale ha dapprima affermato, nel caso in questione, la necessità di operare una rivalutazione della prova dichiarativa, per poi omettere la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prevista dalla legge, senza però fornire una motivazione che convincesse di tale scelta.

Si confermano i vizi di legittimità della sentenza impugnata sin qui denunciati.

VI

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lettere b) ed e) c.p.p. con riferimento agli articoli 110 e 416 c.p. - Manifesta illogicità della motivazione per la

qualificazione giuridica data ai fatti, inquadrati nella fattispecie del concorso di persone nel reato continuato ex art. 81 c.p., in luogo dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., per avere qualificato i fatti denunciati quali reati in concorso piuttosto che reati associativi, scaturiti dalla collaborazione tra diversi paesi alleatisi per arginare l'avvento degli oppositori politici - Manifesta illogicità della sentenza laddove il Giudice rappresenta la cooperazione tra quegli stati come fenomeno associativo per poi attribuire una diversa qualificazione giuridica alle singole condotte contestate agli imputati, ed a Troccoli Fernandez, per giungere alla sentenza di condanna.

Il secondo Giudice fonda il giudizio di colpevolezza dell'imputato Troccoli Fernandez, oltre che degli altri imputati, ascrivendo agli stessi il concorso di persone nel reato continuato, che si impugna sin d'ora.

La presente difesa contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, a pagina 104, dall'ultimo capoverso in avanti, la Corte d'Assise d'Appello afferma: *"La vicenda come ricostruita va, inoltre, inquadrata, secondo il convincimento cui è pervenuta questa Corte, nell'istituto del concorso di persone nel reato continuato perché tutti i partecipanti, secondo le rispettive posizioni rivestite, ovvero i vertici politici e militari attraverso l'ideazione del Piano Condor e i restanti imputati operando sia nella imprescindibile fase di*

raccolta e elaborazione e scambio delle informazioni, sia in quella, concreta, dell'arresto, detenzione e tortura delle vittime, contribuirono alla realizzazione dell'evento lesivo (morte delle vittime) (Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009 Ud. (dep. 16/10/2009) Rv. 244916 – 01: “L'evento del reato concorsuale, in ragione della struttura unitaria di detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità”).

L'attività costitutiva del concorso non consiste, invero, nella sola partecipazione all'esecuzione del reato ma può essere rappresentata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa, purché sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico tra i vari atti.

E infatti, come più sopra esposto, nel periodo considerato avveniva un continuo scambio di informazioni, seppur in codice, sull'andamento dell'attività repressiva, tra i vertici, i militari adibiti alle diverse divisioni del servizio di intelligence e i militari che eseguivano gli operativi (arresti) nonché tra questi e i “colleghi” ricoprenti i medesimi incarichi negli altri paesi aderenti al Piano Condor.

La detenzione delle vittime nei centri clandestini costituiva un passaggio obbligato, per il conseguimento dell'obbiettivo finale (omicidio), per il duplice scopo di acquisizione di informazioni che avrebbero ampliato il campo della repressione e di neutralizzazione delle vittime impedito, a causa delle torture subite, a opporre una qualsiasi resistenza o a organizzare una fuga.

Tale assunto motivazionale prescinde dal necessario collegamento tra i fatti addebitati agli imputati, nel nostro caso a Troccoli Fernandez, dall'evento (morte) oggetto del reato contestato.

La Corte Territoriale continua affermando che: *“L'attività costitutiva del concorso non consiste, invero, nella sola partecipazione all'esecuzione del reato ma può essere rappresentata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa, purché sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico tra i vari atti.”.*

Il secondo Giudice erra nel ricondurre l'ipotesi del concorso di persone nel reato continuato alla sola esistenza del Piano Condor quando avrebbe dovuto, a parere di questa difesa, soffermarsi a

valutare la connessione causale tra ogni singolo atto e l'evento: tale aspetto, invece, è stato completamente tralasciato.

In altre parole, il secondo Giudice, per sostenere l'esistenza del concorso ne snatura l'essenza, omettendo di trovare il benchè minimo collegamento tra le condotte degli imputati, di Troccoli Fernandez per quel che qui interessa, e la commissione del fatto tipico, e basandosi sostanzialmente sull'astratta partecipazione di ciascuno al Piano Condor; circostanza, questa, che nulla ha a che fare con il concorso di persone e che, invece, è riconducibile piuttosto all'istituto dell'associazione per delinquere.

Sul tema del concorso si è recentemente espressa la Suprema Corte, laddove ha affermato che: *“La tesi (...), secondo cui la realizzazione di un reato concorsuale doloso non richiede un preventivo accordo perché basta che più persone orientino causalmente i loro comportamenti così da produrre, con il concorrere dei loro apporti, l'evento che integra l'illecito – per cui l'intesa tra i correi può intervenire nel momento della consumazione, ma potrebbe addirittura mancare, bastando che sia dimostrata la consapevolezza del concorrente di incidere con il proprio contributo su una serie causale avviata da un altro soggetto (cosiddetta “concorrenza partecipativa non previamente concertata”) – non può condividersi.*

Infatti, questa tesi poggia su una costruzione teleologica del reato come fatto orientato alla lesione di un bene giuridico protetto che condurrebbe a qualificare come concorrente chiunque

consapevolmente contribuisse alla lesione, in contrasto con il principio di determinatezza delle fattispecie incriminatrici.

Certamente il combinarsi dell'art. 110 cod. pen. con una specifica norma incriminatrice consente il cosiddetto concorso unilaterale perché determina fattispecie incriminatrici plurisoggettive eventuali che puniscono contributi materiali alla realizzazione del fatto animati (a prescindere da un previo accordo con gli altri partecipanti) dall'elemento psicologico del reato. L'ordinamento penale ammette il concorso nel reato con persone non imputabili (art. 111 e 112, comma 4 cod. pen.) o non punibili per una circostanza soggettiva di esclusione della pena (art. 119 cod. pen.) e, a fortiori, risulta configurabile un concorso con chi si rappresenti di realizzare un reato ignorando solo l'apporto altrui.

In altri termini, la volontà di contribuire alla realizzazione di un reato presuppone non necessariamente un previo accordo con i compartecipi, né la reciproca consapevolezza del concorso altrui, e può manifestarsi con un accordo (anche un'intesa istantanea) o rimanere solo unilaterale (anche come semplice adesione all'opera dell'altro ignaro): non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di loro ha agito per una finalità unitaria con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di contribuire alla loro condotta (Sez. U, n.31 del 22.11.2000, dep 2001, Rv.

218525; Sez. 6, n.46309 del 09.10.2012, Rv. 253984; Sez. 5, n. 25894 del 15.05.2009, Rv. 243901).

Tuttavia, tale figura concorsuale presuppone comunque una partecipazione materiale alla realizzazione del reato commesso dall'autore principale. (...) l'assenza di un contributo di S. che abbia quantomeno agevolato – sul piano materiale – la appropriazione dei beni non esclude che possa configurarsi un suo concorso (morale) nella determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso, ma l'accertamento di questo condizionamento psichico richiede la puntuale ricognizione di una qualche forma di influenza rispetto alle successive condotte di appropriazione, oltre alla consapevolezza da parte dell'imputato delle implicazioni della sua disponibilità verso D. C. e non può essere provato solo sulla base dei contatti intercorso tra S. e i complici di D. C. perché l'attività criminosa era già in corso in quel momento.” (Così, Cass. Sez. 6 penale, n.17503 del 24.01.2018, dep. 18.04.2018 - Allegato n.7).

Tale visione della Suprema Corte appare in netto contrasto con le conclusioni cui perviene la Corte Territoriale nella sentenza oggi impugnata.

Nel caso che ci occupa, il secondo Giudice riconduce le condotte contestate agli imputati alla fattispecie del concorso per il solo fatto del riconoscimento dell'esistenza del Plan Condor.

Tale circostanza, sostiene, sarebbe, da sola, sufficiente a porre in correlazione i singoli omicidi, con la partecipazione da parte dei servizi di intelligence di paesi completamente estranei alla operazione di cui trattasi, così facendo venir meno completamente l'elemento necessario della partecipazione materiale che, al contrario, è un elemento necessario del concorso materiale. Mancano sia gli elementi oggettivi che soggettivi per poter riconoscere in capo al ricorrente l'ipotesi concorsuale in ordine agli omicidi allo stesso ascritti.

L'inquadramento giuridico del concorso nel reato, sostenuto dalla pubblica accusa, e ripreso e fatto proprio dalla Corte Territoriale nell'impugnata sentenza, non è condivisibile, anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza che, rappresentando accadimenti, così come esposti, tipici di un'organizzazione stabile, con un preordinato programma da perseguire, con una precisa organizzazione di mezzi e di gerarchie militari, non possono certamente ricondursi alla fattispecie del concorso.

Per tali motivi la configurabilità del concorso è da escludersi nella vicenda che ci occupa.

Nelle motivazioni della sentenza impugnata, il secondo Giudice configura l'ipotesi del concorso escludendo la figura delittuosa dell'associazione per delinquere. Sul punto* afferma che (pagg. 104 - 106 sentenza): *“La formalizzazione del Piano Condor e il numero rilevante di vittime può suscitare il dubbio che la vicenda debba*

essere, piuttosto, inquadrata nell'istituto dell'associazione per delinquere, peraltro non contestata, (e, invero, tale ipotesi è stata suggerita dal difensore degli imputati Martinez Garay, Morales Bermudez, Ruiz Figueroa e Juan carlos Blanco), ma tale idea va scartata perché il Piano Condor costituì solo un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto specifico di eliminazione di una limitata categoria di vittime, ancorchè non nominativamente o personalmente individuate, senza alcuna creazione di un sodalizio stabile, tra i Paesi aderenti, orientato verso futuri crimini solo genericamente e astrattamente previsti, che durasse oltre la necessità contingente di eliminare i rispettivi oppositori politici.

Nemmeno il numero elevato di vittime è manifestazione dell'esistenza di un'associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di tali reati perché, allorquando i bersagli da colpire siano individuati in funzione dell'appartenenza a specifici gruppi di opposizione, ricorre, come chiarito dalla giurisprudenza, l'ipotesi del c.d. "mandato in bianco" che rimane sempre nell'ambito del concorso di persone nel reato (v. Cass. sez. 1, Sentenza n. 48590 del 17/10/2017 Cc. (dep. 23/10/2017) Rv. 271551: "Configura un'ipotesi di concorso morale nel reato di omicidio il cd. "mandato in bianco", ossia l'ordine impartito dall'agente di uccidere persone designate in funzione dell'appartenenza ad un certo gruppo, atteso che i soggetti passivi, anche se non indicati individualmente, sono determinabili in

base a caratteristiche selettive rispondenti alle finalità perseguite dall'agente stesso").

Detta pronuncia precisa, in motivazione, che: "L'interpretazione in tali termini del concorso morale non confligge con il principio di personalità della responsabilità penale perché non addebita (all'imputato) il delitto realizzato da altri per il solo fatto dell'adesione al suo programma delinquenziale, né per la posizione verticistica del soggetto, ma valorizza il contributo causalmente determinante all'iniziativa illecita dato mediante la sua ideazione e l'impulso all'operato dei concorrenti esecutori materiali" (v. anche Cass. Sez. 5, n. 47739 del 12.11.2003, P.M. in proc. Arena ed altri, Rv. 227777)".

La presente difesa non può fare a meno di rilevare, ancora una volta, come appaia del tutto illogico applicare l'istituto del concorso di persone a fatti-reato riferiti alle vicende che hanno riguardato gli eventi verificatisi nell'America Latina nella metà degli anni Settanta.

Occorre evidenziare la palese contraddizione logico-giuridica della sentenza impugnata, laddove, per sostenere l'ipotesi dell'esistenza di un concorso di persone, contrappone tale inquadramento giuridico al reato associativo.

La prima contraddizione si ravvisa allorché la Corte Territoriale definisce il Piano Condor un accordo che tende a colpire *"una limitata categoria di vittime, ancorché non nominativamente o personalmente*

individuate”, definite dallo stesso Giudice come gli oppositori del regime, quando, al contrario, è storicamente accertato che le vittime non furono di una sola categoria di persone: tra esse vi erano studenti, insegnanti, donne, contadini, sindacalisti, religiosi, tutti coloro che, indipendentemente dall'appartenenza ad una determinata categoria, erano contrari al governo instaurato dai regimi militari insediatisi.

La sentenza impugnata cade poi in un'altra palese contraddizione allorquando, nel passo sopra citato, al fine di negare l'esistenza del patto associativo afferma che il c.d. Plan Condor costituì solo un accordo *“senza alcuna creazione di un sodalizio stabile, tra i Paesi aderenti”* (pag. 106 sentenza, secondo capoverso) quando, invece, in precedenza, a pag. 104 sopra citata per esteso, afferma che: *“nel periodo considerato avveniva un continuo scambio di informazioni, seppur in codice, sull'andamento dell'attività repressiva, tra i vertici, i militari adibiti alle diverse divisioni del servizio di intelligence e i militari che eseguivano gli operativi (arresti) nonché tra questi e i “colleghi” ricoprenti i medesimi incarichi negli altri paesi aderenti al Piano Condor”*.

Seguendo il percorso logico della Corte, è evidente la contraddizione in cui cade laddove, con riferimento alla posizione di Troccoli Fernandez, sostiene che il suo contributo causale vada ricercato nell'adesione del suo paese al piano Condor: ciò non può non voler dire che il consorzio stabile tra i paesi è alla base dell'esistenza stessa del Condor, ne è una condizione necessaria, ed allora, per stessa

affermazione della Corte, si configura il reato associativo nell'esistenza del Plan Condor e non il nesso causale del concorso di persone nel reato con riferimento ad ogni singolo episodio descritto, così come volutamente trattato dal secondo Giudice solo per esigenze motivazionali dell'impugnata sentenza.

Per quanto sin qui precisato in ordine alla qualificazione giuridica data dal secondo Giudice alle singole condotte omicidiarie contestate agli imputati, a Troccoli Fernandez per quanto qui interessa, appare evidente la forzatura del collegamento degli istituti giuridici richiamati con i singoli fatti-evento contestati, laddove la Corte Territoriale descrive i singoli fatti di sangue per precisare che essi sarebbero riconducibili alla condotta solo di alcuni soggetti al fine di configurare ed applicare al caso che ci occupa l'istituto di concorso di persone nel reato.

La tesi del secondo Giudice non è condivisibile perchè non convince affatto.

Non convince il fatto che dapprima descrive il Plan Condor come una vasta associazione tra alcuni paesi dell'America Latina, creata allo scopo di offrire ciascuno di essi un valido apporto materiale e funzionale alla causa comune, che era quella di arrestare e/o frenare la crescita e l'espansione dei movimenti degli oppositori del regime, di "annichilire" il nemico per utilizzare la ricorrente definizione della pubblica accusa ripresa poi nell'impugnata sentenza, mediante una organizzazione certamente non "occasionale" di uomini, mezzi, interi

apparati militari, convinti dell'intesa della collaborazione attuata con lo scambio di informazioni, di notizie riservate, di persone arrestate e/o fermate, con un obiettivo comune ed un fine predeterminato per dirla con una sola definizione, per poi descrivere, trattare e giudicare quei fatti di sangue, riconducibili a quella stabile, duratura e vasta associazione di stati, a meri ed occasionali episodi, frutto della volontà dei singoli partecipanti, tra i quali Troccoli Fernandez.

Non convince ancora la tesi di una partecipazione fattiva a volontaria dei *quadri intermedi*, che avrebbero, secondo la prospettazione della pubblica accusa, recepita pienamente dal secondo Giudice, agito con determinazione della loro volontà, che avrebbero volontariamente e scientemente posto in essere azioni finalizzate agli arresti degli oppositori, che avrebbero contribuito agli eventi sparizioni indipendentemente dagli ordine ricevuti dai loro superiori, che avrebbero manifestato il potere, loro attribuito, di decidere della vita o della morte degli oppositori arrestati.

La prospettazione offerta dal secondo Giudice in ordine alla configurazione, nel caso che ci occupa, della fattispecie del concorso non convince perché contrasta espressamente sia con tutta la premessa della sentenza impugnata in punto di riconoscimento dell'esistenza del Plan Condor e della descrizione del suo programma e del suo funzionamento, sia con tutto il materiale probatorio raccolto ed acquisito agli atti del processo.

Contrasta con il ruolo dei singoli imputati, con il ruolo di Troccoli Fernandez, definiti “quadri intermedi”, cioè militari con il dovere di eseguire gli ordini dei loro diretti superiori, ma allo stesso tempo, secondo la prospettazione del secondo Giudice, capaci di attuare e dar vita a singole condotte, capaci di assumere iniziative personali, di decidere della vita o della morte di alcuno degli oppositori al regime, di operare in maniera oggettiva e volontaria per il solo fatto di appartenere ad un’organizzazione militare all’interno del Plan Condor, senza considerare, al contrario, che in ogni gerarchia militare, ciascuno deve eseguire gli ordini del suo/dei suoi superiore/ri in grado.

La linea di confine tra associazione per delinquere ed il concorso di persone nel reato è netta.

L’associazione è un accordo stabile, cioè destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti programmati (come si è verificato nel caso del cosiddetto Plan Condor) tra un determinato numero di persone che si riuniscono, dando vita ad una struttura organizzata - ove ogni partecipante ha un ruolo predefinito e determinati compiti -, per realizzare un programma di attività penalmente illecite.

Il concorso è l’accordo occasionale tra due o più persone per la commissione di uno o più determinati reati, al compimento dei quali l’accordo si scioglie (sul punto Cass. Sez. 3, 17.4.2018, n.17126; Cass. Sez. 3, 17.4.2018, n.49538; Cass. Sez. 2., 3.4.2013, n.20451; Cass. Sez. 6, 7.11.2011, n.3886; Cass. Sez. 1, 14.7.1998, n.10107).

Precisato ciò, se il Plan Condor costituì un fenomeno associativo stabile (durato dieci anni circa) di larga portata, che si prefiggeva di creare un sistema di cooperazione tra gli stati appartenenti finalizzato allo scambio di informazioni, mediante la creazione di un Intelligence centrale, in grado di identificare quanti più possibili oppositori dei regimi di ogni paese, ciò sta a significare che mancano già nella descrizione dei fatti di quel fenomeno - come risulta evidente dalle prove raccolte e dai dati storici noti - gli elementi identificativi propri del concorso nella sua accezione più larga.

Vale la pena sottolineare quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.10237 del 30 gennaio - 6 marzo 2018 (Allegato n.8), ove si legge che: *“In tema di reati associativi il ruolo di partecipe, anche in posizione gerarchicamente dominante, rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale, non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per i delitti fine compiuti da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione ed inseriti nel già condiviso quadro del programma criminoso, giacché di detti delitti rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della specifica condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema*

di concorso di persone nel reato, senza che possano dunque operare anomale responsabilità di mera "posizione".

Tale sentenza ben si adatta al caso che ci occupa, laddove la struttura organizzativa *"le uccisioni non furono mai frutto di determinazioni subitane, motivate da situazioni contingenti ma il risultato di un'accurata pianificazione, protrattasi nel tempo, senza soluzione di continuità, regolarmente rivalutata per migliorarne l'efficienza e confermata nelle sue linee, con predisposizione di mezzi e uomini e di una capillare rete di informazioni tra i vari Paesi aderenti al Piano Condor, per favorire l'agire congiunto delle forze militari di ciascun Paese fino all'eliminazione finale, di qualunque appartenente ai gruppi di opposizione del regime"* (pagina 110 sentenza) è ritenuta strumento necessario per perseguire il fine di eliminare gli oppositori politici in modo da costituirne di per sé il necessario contributo causale ma, nel contempo, non è abbastanza stabile (*"senza alcuna creazione di un sodalizio stabile, tra i Paesi aderenti"* - pag. 106 sentenza) da creare il sodalizio proprio del concorso, il che, come visto nella sentenza da ultimo citata, avrebbe escluso l'automatica responsabilità da posizione dei vertici dovendo trovare i singoli contributi causali alla causazione dell'evento morte, facendo così crollare tutto l'impianto accusatorio.

La sentenza oggi impugnata non ha indicato attraverso quali modalità sia stata concretamente attuata la partecipazione dei singoli agenti. L'unico dato che emerge, con riferimento alla posizione di Troccoli

Fernandez, è rappresentato dal ruolo dallo stesso ricoperto, dalla funzione istituzionale dallo stesso svolta, e non vi è alcun riferimento che esuli dal mero fatto di aver aderito all'Operazione Condor.

Non esiste alcuna testimonianza, alcun documento, alcun elemento in grado di collegare l'imputato Troccoli ai fatti ascrittigli.

In conclusione, questa difesa ritiene che il reato associativo di cui all'art.416 c.p. doveva essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, alla luce di quanto suesposto ed ampiamente emerso in sede di istruttoria.

Insomma, appare di tutta evidenza, dalla semplice lettura anche solo delle parti riportate dell'impianto motivazionale della sentenza, che la stessa è palesemente contraddittoria ed insufficiente.

Si confermano i vizi di legittimità della sentenza impugnata sin qui denunciati.

*** **

Per quanto sopra esposto, in accoglimento del presente ricorso, Voglia la Suprema Corte di Cassazione accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- annullare la Sentenza n.32/19 emessa il 8.7.2019 dalla I Corte di Assise di Appello di Roma e/o, in subordine, provvedere, previo

annullamento dell'impugnata sentenza, per il rinvio del giudizio ad altra Sezione di Corte d'Assise d'Appello.

Si producono, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza del Tribunale di Roma, sezione per il Riesame, del 14.1.2008;
- 2) Verbale trascrizione deposizione teste Veliz Galeano;
- 3) Verbale trascrizione deposizione teste Montedonico;
- 4) Sentenza C. Cass. N.43699/2019;
- 5) Sentenza C. Cass. N.3745/2020;
- 6) Sentenza C. Cass. N.49177/2019;
- 7) Sentenza C. Cass. N.17523/2018;
- 8) Sentenza C. Cass. N.10237/2018.

Con Alta osservanza.

Milano-Roma, 18 febbraio 2020

Avv. Francesco  Saverio Guzzo